

Elisabetta D'Amico

**In occasione di un caso ottocentesco di violenza sulle donne:  
perizie, Lombroso e il Dottor Ry.**

*On the occasion of a violence against women case at 19th century:  
expertises, Lombroso and Doctor Ry.*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il fatto, il processo, lo sguardo sui protagonisti - 3. Le critiche del Dottor Ry.: le responsabilità dei periti - 4. La risposta di Lombroso - 5. Un nuovo confronto tra il Dottor Ry. e Cesare Lombroso: utilità della perizia e limiti della scienza - 6. Le perizie nel processo, un intervento non sempre necessario - 7. L'anomalia tra verità e verosimiglianza 8. In conclusione.

ABSTRACT: The newspaper Corriere della Sera reports a case of a Milan's noble who had wounded his lover with acid and after acquitted. The observations of the reporter Alessandro Clerici, aka Dottor Ry., about the trial and the work of the medical experts lead Cesare Lombroso to write to the paper and also to defend the role of the scientists in the trial. In the early 1900s Lombroso and Dottor Ry. return to confront on their opinions. The court case and the confront between Dottor Ry. and Lombroso give the opportunity to explore and to study in deep the relationship between science and law in the trial and in the theories of Enrico Ferri and Raffaele Garofalo.

KEYWORDS: The Positive School, Expertise, Cesare Lombroso.

## 1. *Introduzione*

Dal 3 novembre 1887 il quotidiano milanese *Corriere della Sera* iniziava a riportare nella Cronaca giudiziaria il sunto o la verbalizzazione di un procedimento penale a carico del conte Luigi Patellani, che con l'acido aveva colpito il viso della sua amante, Amalia Squarcina.

Rapidamente, a metà del mese, il processo giungeva a conclusione dato che non era dubbio che l'imputato fosse l'autore materiale delle lesioni. Assunte le dovute testimonianze e acquisiti diversi documenti, la questione incerta riguardava la possibilità di riconoscere in capo al conte la piena responsabilità penale. Era sorta la domanda se l'imputato avesse agito in preda a quel «morboso furore», che, a norma del codice penale del '59, ne avrebbe decretato l'assoluzione. Per risolvere tale dubbio si ricorse a periti medici, dell'accusa e della difesa.

L'11 novembre i giurati assolvevano l'imputato riconoscendo che aveva agito sotto impulso di un'ira che escludeva il reato.

Sul quotidiano del 13-14 novembre il Dottor Ry., al secolo Alessandro Clerici, che seguiva per il *Corriere* la rubrica medico-scientifica<sup>1</sup>, esponeva in un editoriale in apertura della prima pagina del quotidiano tutta la riprovazione per l'assoluzione, imputando alla scienza la responsabilità di tale esito<sup>2</sup>.

Peraltro, il *Corriere* mostrava in quegli anni un costante interesse per i casi giudiziari<sup>3</sup> presentando giornalmente resoconti e aggiornamenti dei processi in corso sotto un'apposita rubrica, titolata *Corriere giudiziario*, assai preziosa oggi per ricostruire le vicende giudiziarie del passato. Più in generale, il *Corriere* si poneva come giornale monarchico moderato rivolto a un pubblico di lettori «in espansione», non solo ristretto alle élites<sup>4</sup>, un po' come quello che soleva

---

<sup>1</sup> Medico e giornalista trattava sul *Corriere* le tematiche relative a diversi ambiti, medicina, psicologia, fisica, astronomia, antropologia, D. Palano (cur.), *Cesare Lombroso. Scritti per il «Corriere» 1884-1908*, con saggio introduttivo, prefazione di L. Ornaghi, Milano 2014, p. 309 nota del curatore.

<sup>2</sup> *Corriere della Sera* 13-14 novembre 1887, *L'assoluzione del Patellani*.

<sup>3</sup> Così come generalmente accadeva nella stampa quotidiana, consapevole dell'attenzione dei lettori e dei conseguenti vantaggi nelle vendite, V.P. Babini, *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna 2004, pp. 48-52.

<sup>4</sup> D. Palano, *Delinquenti nati, mattoidi, folli morali: figure di un nuovo immaginario*, in D. Palano (cur.), *Cesare Lombroso. Scritti per il «Corriere»*, cit., pp. 31-32, l'espressione citata è di A. Moroni, ivi p. 32. Sulla storia di questo quotidiano E. Galli della Loggia (cur.), *Storia del Corriere della sera*, Milano 2011-2021, I-III.

partecipare ai processi non senza perplessità da parte della pubblica autorità<sup>5</sup>. L'attenzione per la cronaca giudiziaria, con il concorrente articolarsi di diverse rubriche, segnalava il proposito della direzione di Eugenio Torelli di trasformare il *Corriere* da quotidiano di opinione in quotidiano d'informazione e manifestava anch'essa l'aprirsi del giornale a un pubblico nazionale<sup>6</sup>. In questa dinamica, come osservava Antonio Gramsci, la cronaca giudiziaria faceva presa come «romanzi di appendice»: «tragedia» «dramma» «intrigo» «farsa» erano ingredienti del romanzo che si perpetuavano nella rubrica del quotidiano milanese e più in generale nella stampa dell'epoca<sup>7</sup>. Attrattiva cui peraltro non ci si sottrae neppure oggi.

Tornando al nostro caso, il giorno successivo all'intervento di Clerici, Cesare Lombroso, che collaborava col *Corriere* dal 1884<sup>8</sup>, rispondeva con una lettera indirizzata al Direttore del giornale, che veniva pubblicata il 15-16 novembre<sup>9</sup>, chiosata in calce dal giornalista.

In sostanza, come si vedrà in prosieguo, il caso non era complesso ma per lo status sociale dei protagonisti e la tipologia del reato dapprima aveva suscitato la curiosità del pubblico e della stampa e successivamente, proprio a cagione dell'assoluzione, una riflessione sul tema delle perizie nel processo e della loro incidenza sul nodo della responsabilità penale.

I profili di interesse che emergono dal caso Patellani sono dunque molteplici riproponendo caratteristiche tipiche del caso celebre<sup>10</sup> e, al contempo, più di uno spunto di indagine su quel complesso rapporto tra scienza e diritto che arrovellava gli esperti dei due saperi, in questo caso, peraltro, guardato dal punto di vista di un osservatore esterno. Un rapporto controverso che si ripresenta ancora oggi con la riflessione sul ruolo dei periti psichiatri nel processo e con

<sup>5</sup> In tema *infra*.

<sup>6</sup> A. Moroni, *Alle origini del Corriere della sera: da Eugenio Torelli Viollier a Luigi Abertini (1876-1900)*, Milano 2005, pp. 99-100.

<sup>7</sup> Ivi, nota 26 pp. 99-100, le citazioni sono tratte dal *Quaderni dal carcere*.

<sup>8</sup> D. Palano, *Delinquenti nati*, cit., p. 56.

<sup>9</sup> Il testo della lettera può leggersi, oltre che sul quotidiano, nel volume D. Palano (cur.), *Cesare Lombroso. Scritti per il «Corriere»*, cit., pp. 190-192.

<sup>10</sup> In tema A. Mazzacane, *Letteratura processo e opinione pubblica. La raccolta di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in «Rechtsgeschichte», 3 (2003), pp. 70-97, anche in M. Marmo-L. Musella (curr.), *La costruzione della verità giudiziaria*, Napoli 2003, pp. 53-100; L. Lacchè, «L'opinione pubblica saggiamente rappresentata» *Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. Marchetti (cur.), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Atti del convegno Teramo, 4 maggio 2006, Napoli 2007, pp. 89-147; F. Colao, *La scena processuale. Cause celebri tra giustizia e politica*, in M. Isnenghi-S. Levis Sullam (curr.), *Gli Italiani in guerra. Le «Tre Italie». Dalla presa di Roma alla Settimana rossa (1870-1914)*, Torino 2009, pp. 495-504.

l'influenza sempre più decisa delle neuroscienze nei processi penali<sup>11</sup> e che propone diversi problemi, dai confini tra i due saperi al grado di verità sull'uomo e sulle ragioni del delitto sino al peso della scienza sulla decisione giudiziale.

Ancora, con uno sguardo all'oggi, non si può non accennare al gravissimo fenomeno della violenza sulle donne che ha assunto ormai nella nostra società nella forma dell'omicidio una manifestazione pressoché quotidiana. Violenza per la quale si è arrivati a coniare un nuovo termine, femminicidio appunto<sup>12</sup>. Non si rinviene nel primo articolo del *Corriere* l'allarme che ci interroga oggi. Come si vedrà in seguito, le protagoniste di questa vicenda, l'amante e la moglie, ricevono un ritratto convenzionale, ma anche questo risalente caso ci dà la testimonianza di un'attitudine alla violenza verso le donne che ha attraversato i secoli<sup>13</sup> e i mondi<sup>14</sup>, che con le odierne uccisioni sta assumendo in Italia una dimensione parossistica.

Con riguardo al tema qui trattato, da tempo i criminologi invocano

---

<sup>11</sup> In proposito M. Costa, *Lombroso e le neuroscienze*, in S. Montaldo-P. Tappero (curr.), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, Torino 2009, pp. 361-384; E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere e inediti scenari*, Milano 2012; P. Marchetti, *Il cervello a giudizio. Le lontane origini di due recenti sentenze italiane*, in «Psicologia e Giustizia», XIII, 2 (2012). Una riflessione sulla necessità di una riconsiderazione dell'opera lombrosiana in D. Velo Dalbrenta, *L'Antropologia di Cesare Lombroso e il rinnovamento dell'esperienza penale nell'Italia postunitaria*, in Id., *Del diritto penale come esperienza. Tre studi inattuali*, Padova 2013, pp. 13-44. Su Lombroso e i giuristi citati rinvio fin d'ora alle voci di I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX)*, Bologna 2013, 1-2.

<sup>12</sup> Sull'inquadramento e la complessità di questa categoria B. Spinelli, *Femicide e femminicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche*, in «Studi sulla questione criminale», III, 2 (2008), pp. 127-148; cfr. anche Ead., *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano 2008.

<sup>13</sup> Si vedano M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011; S. Feci-L. Schettini (curr.), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma 2017; A. Esposito-F. Franceschi-G. Piccini (curr.), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna 2018. Con una prospettiva multidisciplinare, storica e comparatistica V. Jacometti (cur.), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Torino 2023.

<sup>14</sup> Uno sconcertante quadro viene soprattutto dal Centro e Sud America. A Ciudad Juarez, città di confine tra Messico e Stati Uniti, attrattiva per il lavoro nelle fabbriche e luogo di passaggio per la migrazione negli USA, sono accertati 941 femminicidi dal '93 al 2010, con il ritrovamento di fosse comuni, e più di 800 donne scomparse. Numeri che appaiono alle organizzazioni nazionali e internazionali solo la punta di un iceberg di una continua strage, tanto che Amnesty International stimava già 10 anni fa in 400 il numero di vittime l'anno. L'ONU più ampiamente calcola in 100.000 il numero delle donne uccise ogni anno nel mondo per motivi di genere.

l'introduzione della valutazione psichiatrica obbligatoria della pericolosità, prima del processo, per gli uomini di cui siano già acclarati comportamenti lesivi verso le donne, solitamente attuali o ex mogli compagne fidanzate. Una proposta sinora delusa ma che dovrebbe essere un prezioso elemento di valutazione proprio per i giudici chiamati a decidere dei provvedimenti che possono decretare il discrimine tra la vita e la morte di queste donne. Provvedimenti cui bisognerebbe aggiungere – a sommosso avviso di chi scrive – una operazione di presa in carico obbligatoria, psicologica e terapeutica, non solo della donna minacciata ma anche dell'uomo che minaccia.

Venendo alla tematica peritale, sia nella letteratura di allora sia nella storiografia odierna il nodo della perizia si impone sotto diversi profili, dall'analisi dei casi celebri al funzionamento della Corte d'Assise, dalla giuria al ruolo dei difensori, dal confronto/scontro tra diritto e scienza alla sua incidenza sulla decisione, con varia ampiezza di spunti e tematiche<sup>15</sup>. Come la storiografia ha messo in luce il confronto sulla perizia è stato in quegli anni intenso e ha coinvolto giuristi e medici<sup>16</sup>. Proprio in relazione a tale dibattito l'intento di questo studio è di tarare come l'indubbia commistione tra saperi portata avanti dai giuristi positivisti, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo in particolare, si sia tradotta in uno dei momenti cruciali del processo, rappresentato appunto dalla perizia. In altre parole, quale sia stato dal punto di vista teorico lo spazio riservato alla perizia – e quindi agli scienziati – dai fondatori del positivismo penale e quale spazio invece si sia voluto riservare al diritto e ai giuristi, in prospettive di riforma che andavano a sovrapporsi a una cornice normativa non positivista e che andavano a innestarsi in concrete prassi e dinamiche di svolgimento dei processi.

Partendo da questo punto di vista complesso, le osservazioni del Dottor Ry.

<sup>15</sup> Per i diversi aspetti, senza pretese di completezza stante l'ampiezza dei temi, oltre alla bibliografia via via citata e al classico M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1979, L. Lacchè (cur.), *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVIII al XX secolo*, volume monografico del «Giornale di storia costituzionale», VI, 2 (2003); D. Velo Dalbrenta, *La scienza inquieta. Saggio sull'antropologia criminale di Cesare Lombroso*, Padova 2004; P. Guarnieri, *L'ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine Ottocento*, Roma 2006; *Inchiesta penale e pre-giudizio*, cit.; F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008; M.N. Miletta, *Il palladio delle libertà. Il giurì nella penalistica napoletana postunitaria*, in «La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate», I (2011), pp. 9-45; E. Dezza, *La giuria popolare, «santa e salutare istituzione». Il ruolo svolto dagli avvocati*, in S. Borsacchi-G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014, pp. 613-672.

<sup>16</sup> In particolare approfondito in M.N. Miletta, *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria*, in «Acta Histriae», XV, 1 (2007), pp. 321-346; F. Rotondo, *Un dibattito per l'egemonia. La perizia medico-legale nel processo penale italiano di fine Ottocento*, in «Rechtsgeschichte», XII (2008), pp. 139-173.

consentono anche di prendere atto delle aspettative che le teorie positiviste e l'operato dei periti generavano nella pubblica opinione sia quella più attrezzata, espressa nel nostro caso dal giornalista, sia quella diffusa nella popolazione atenta alle vicende giudiziarie.

Una volta verificati i confini auspicati tra diritto e scienza dal punto di vista dei due giuristi, considerando anche alcune personalità mediche, sarà possibile affrontare un ulteriore profilo gravido di implicazioni: quale grado di verità sull'uomo si doveva raggiungere con l'analisi del delinquente nel processo riformulato secondo le coordinate positiviste e quanto questo grado sia stato influenzato dalle criticità che emergevano nei processi. Quale rapporto, dunque, si andava a disegnare tra ricerca della verità e dimensione del dubbio<sup>17</sup>. Il nodo della verità del e nel processo allora, come ora, rimaneva da risolvere, e con il suo declinarsi poteva (o avrebbe potuto) contrassegnare la giustizia cercata e praticata.

## 2. *Il fatto, il processo, lo sguardo sui protagonisti*

Nell'anno precedente al fatto delittuoso, il 1886, il conte Luigi Patellani, ricco e sposato, incontrava casualmente per strada Amalia Squarcina, donna che dalle informazioni acquisite dalla Questura risultava aver avuto legami con numerosi uomini. Intrecciavano una relazione durante la quale il conte le procurava un alloggio sottraendola al controllo dell'allora convivente che la maltrattava. L'intenzione, come ricostruita nel processo e come testimoniavano le lezioni di francese e di pianoforte offerte personalmente da Patellani, era quella di riabilitarla, istruirla ed educarla. Nella corrispondenza con la moglie il conte la descrisse come «missione umanitaria»<sup>18</sup>. Costui si prendeva carico del sostentamento della donna regalándole 30000 lire e garantendole un assegno giornaliero di 10 lire. Tenuto conto che il suo successivo amante, Luigi Negri, commesso presso i Bocconi, guadagnava mensilmente all'incirca 120 lire, le somme fornite da Patellani ad Amalia erano considerevoli. Inoltre, non le faceva mancare regali onerosi. Il rapporto proseguì senza problemi fino all'estate '87, quando il conte scoprì che la donna intratteneva rapporti con un altro uomo, Luigi appunto, e cercò con le minacce di ricondurre a lui l'amante. Minacciò anche il giovane di denunciarlo come complice di truffa se Amalia non fosse tornata da lui. Scoprì

<sup>17</sup> Da ultimo riflessioni sulla dimensione del dubbio in *Il dubbio. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su certezza, giustizia, mass media e diritto di punire*, numero 2 del Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2020.

<sup>18</sup> Corriere della Sera 6-7 novembre 1887, rubrica Corriere Giudiziario, *Il processo Patellani. La terza udienza*.

che erano stati sperperati 5000 lire e che veniva calunniato dalla donna.

Incontrata all'albergo Torino in presenza di una conoscente, Amalia rifiutò di tornare con Patellani, il quale sentitosi schernito, le gettò contro l'acido contenuto in una boccetta. Colpì anche di striscio se stesso e la testimone all'incontro. Dichiarò poi che si trattò di un gesto di furore e che inizialmente l'acido aveva intenzione di ingoiarlo, suicidandosi, in caso di rifiuto della donna a tornare con lui.

Prima dell'inizio del dibattimento la vittima accettò un risarcimento del danno (tremila o trentamila lire, si citano cifre diverse)<sup>19</sup> e rinunciò a costituirsi parte civile. Contemporaneamente risultava già nota la strategia della difesa, chiedere cioè la sussistenza del morboso furore con l'appoggio di «celebrità mediche».

Il racconto è drammatizzato con descrizioni fisiche, notazioni che riferiscono atteggiamenti e toni di voce, impressioni, rumori e commenti. Dalla lettura dei resoconti emerge poi una certa disinvoltura nelle interlocuzioni. Intervenero imputato e avvocati senza essere interpellati dal Presidente della Corte<sup>20</sup>, talora rivolsero domande dirette, la vittima venne chiamata a tratti a intervenire e a spiegare nel corso dell'escussione dell'imputato o di altri testi, non mancarono commenti moralistici del Presidente.

L'anonimo giornalista attestava l'attesa per «l'emozione del dibattimento» e l'irruzione violenta del pubblico alla prima udienza<sup>21</sup>. Un pubblico, però, insolito, «diverso da quello consueto della Corte d'Assise», persone per lo più «ben vestite», anche «signore e signorine in eleganti toilettes». Alla quinta udienza alcune di loro risultavano sedute nei posti degli avvocati e dei procuratori<sup>22</sup>. La presenza delle donne, peraltro, caratterizzava altri processi d'Assise e rappresentava uno dei pochi spazi di partecipazione alla cosa pubblica che era negato loro sotto altri profili, non ultimo il diritto di voto<sup>23</sup>. La presenza delle donne,

---

<sup>19</sup> Sul tema del risarcimento del danno da ultimo C. Latini, "Nati vittime". *Prime note sulle origini della vittimologia in Italia*, in «Jurisdictio», I (2020), pp. 62-76.

<sup>20</sup> Che pure, a norma dell'art. 479 cpp, poteva chiedere senza particolari formalità, salvo l'ammonimento, «semplici schiarimenti» a testimoni o periti che potessero portare «qualche lume sul fatto contestato».

<sup>21</sup> All'ingresso del Patellani «la curiosità è febbrile», Corriere della Sera 3-4 novembre 1887, rubrica Corriere Giudiziario, *Il processo Patellani*.

<sup>22</sup> Corriere della Sera 11-12 novembre 1887, rubrica Corriere Giudiziario, *Il processo Patellani. La quinta udienza*.

<sup>23</sup> In particolare A. Groppi, *Il teatro della giustizia. Donne colpevoli e opinione pubblica nell'Italia liberale*, in «Quaderni storici», XXXVII, 3 (2002), pp. 649-679. Sulle dinamiche tra pubblica opinione e processo A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica* cit.; L. Lacchè, *Per una teoria costituzionale dell'opinione pubblica*, in L. Lacchè (cur.), *Opinione pubblica*, cit., pp.273-

però, non era apprezzata allora e non lo fu in proseguo in età fascista, tanto che si arrivò a ipotizzare di proibirne l'ingresso nelle aule di giustizia al fine di vietare manifestazioni indegne della «femminilità» e della «severità ed il tono nelle aule delle nostre Corti d'assise»<sup>24</sup>.

Lo stesso imputato, ben consapevole dell'immane presenza della stampa, era preoccupato di come apparire (non vestirsi di nero per non sembrare in lutto) e di come i giornalisti lo avrebbero descritto (bello o brutto).

Al dibattimento è un susseguirsi di testimonianze anche sulla famiglia dell'imputato, di cui si accennava a situazioni di anormalità, e sulle impressioni che avevano suscitato la relazione del conte e la reazione delittuosa, con il costante chiedere valutazioni in proposito ai testimoni. Questi, da parte loro, frequentemente ricorsero alla parola «pazzo» per descrivere i comportamenti di Patellani prima e dopo il delitto. La pratica di consentire tali valutazioni, peraltro, non appare infrequente nei processi dell'epoca<sup>25</sup>, e di certo non era influente sulla formazione della convinzione dei giurati.

Dopo l'escussione dei testi, il PM e la difesa presentavano entrambe due

---

290; Id., *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M.N. Miletti (cur.), *Riti, tecniche e interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano 2006, pp. 459-513; L. Lacchè, «L'opinione pubblica saggiamente rappresentata», cit., pp. 89-147; Id., «Non giudicate». *Antropologia della giustizia e figure dell'opinione pubblica tra Otto e Novecento*, Napoli 2009; F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica*, cit.; M. Stronati, *Il governo della «grazia». Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano 2009, specie pp. 461-477; F. Colao, *Processo penale e pubblica opinione dall'età liberale al regime fascista*, in L. Garlati (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano 2010, pp. 241-270; Ead., *Il «dolente regno delle pene». Storie della «varietà della idea fondamentale del giure punitivo» tra Ottocento e Novecento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XL, 1 (2010), pp. 129-156.

<sup>24</sup> M. Pisani, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», II (1973), p. 712, le parole sono del deputato Manaresi che presentò un'apposita interrogazione parlamentare il 22 marzo 1928, ivi p. 712, per l'interrogazione e la successiva circolare Rocco pp. 712-714.

<sup>25</sup> A quanto risulta dall'analisi di processi fiorentini di infanticidio tra il 1900 e il 1920 non sempre vengono interpellati i periti ma sono sufficienti «testimonianze, confessioni, consultazioni o, più in generale, [a] discorsi che, pur avendo poco o niente di scientifico, sono riusciti a convincere i giudici della malattia mentale delle accusate, fino a spingerli ad accordar loro una riduzione di pena», S. Chinetti, *I mille volti della perizia. Sapere esperto, sapere profano nei processi per infanticidio a Firenze all'inizio del XX secolo*, in <https://journals.openedition.org/criminocorpus/3284#ftn16>. Stessa pratica è rilevata da E. Daggunagher, *Educazione giuridica del medico legale ed educazione medica del giurista: il rapporto tra la perizia e la formazione del libero convincimento del giudice*, in M. G. di Renzo Villata (cur.), *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, con saggio introduttivo, Milano 2004, pp. 607-626.



perizie psichiatriche. Nella IV udienza del processo, riferita ampiamente sul *Corriere* del 7-8 novembre '87, venivano sentiti dapprima il dottore che aveva curato le ustioni e poi i periti che dovevano riferire dello stato mentale dell'imputato, tra i quali uno dei più autorevoli luminari della scienza psichiatrica italiana, Andrea Verga<sup>26</sup>, senatore del Regno.

Guardando allo scarso rilievo dato alla perizia chirurgica, si possono ritenere non gravi le lesioni subite dalla vittima, mentre l'ambito psichiatrico risultava più complesso ponendosi la questione se, nel momento in cui commise il fatto, l'imputato fosse in stato di morbosissimo furore, ai sensi dell'art. 94 del codice vigente, che ne avrebbe decretato la non punibilità.

Nessuno dei periti si dichiarava per la piena imputabilità. Il dottor Giovanni Brocca e il professor Verga della difesa concludevano, seppure con profili diversi, per uno stato mentale alterato al momento del fatto. Per il primo al momento del compimento dell'atto Patellani «era in uno stato di mente da non saper più che cosa si facesse»<sup>27</sup> e «colpito da violenta passione amorosa» vi riconosceva uno stato «monomaniaco» contrassegnato da gelosia ed esplosivo in «un vero eccesso furioso». Condizione che il più celebre Verga definiva monomania «mistico-erotico». Entrambi i periti facevano riferimento alla monomania, una sorta di follia non completa che si associava alla semi-infermità di mente, altra categoria assai discussa<sup>28</sup>. Verga, in particolare, descriveva l'imputato come «ammaliato letteralmente» dall'amante, votato alla redenzione della donna, pazzo di gelosia e già matto per tare familiari. Arrivava persino a ritenere che «il povero Patellani abbia sofferto per gelosia, in quei giorni assai, assai più che non abbia sofferto la Squarcina pel suo battesimo di acido nitrico». Affermazione assai forte, che - riferisce il quotidiano - suscitò «impressione» nell'aula. Concludeva, infine, che in quei giorni «era pazzo», «in preda al furor geloso» e stava per augurarsi che il verdetto dei giurati fosse per ... . Manca il finale della frase nel resoconto del quotidiano perché il perito fu prontamente fermato dal Presidente che lo richiamò: «Non parli del verdetto. Non può parlarne. Ella si limiti al quesito». Ma ormai il convincimento dell'illustre medico si era esplicitato in modo assai chiaro. Non sembra dubbio che con ciò Verga

---

<sup>26</sup> Sul suo ruolo nello sviluppo della psichiatria italiana, anche con riferimento a Carlo Livi e altri medici, F. Giancanelli, *Il medico, l'alienista*, in D. Frigessi-F. Giancanelli-L. Mangoni (curr.), *Cesare Lombroso. Delitto genio follia. Scritti scelti*, Torino 1995, pp. 25-26; D. Frigessi, *Cesare Lombroso*, Torino 2003, pp. 149-178.

<sup>27</sup> Continua: «e allorchè vide o credette vedere la Squarcina schernirlo, offuscata la sua mente, volgeva contro essa quel liquido che teneva per avvelenarsi ai piedi dell'amante», *Corriere della Sera* 8-9 novembre 1887, rubrica *Corriere Giudiziario*, *Il processo Patellani. La quarta udienza*.

<sup>28</sup> D. Frigessi, *Cesare Lombroso*, cit., pp. 176-178.

abbia voluto chiaramente orientare la decisione dei giurati verso i quali il medico non aveva gran stima. Lo psichiatra, infatti, aveva da tempo definito «una sconcia assurdità» il fatto che in Assise il giudizio medico venisse «sottomesso» al verdetto della giuria, di cui non ammetteva alcuna competenza nel decidere sulla sanità mentale degli imputati<sup>29</sup>.

Il dottor Edoardo Gonzales, direttore del manicomio di Mombello, chiamato dall'accusa si discostava dalle diagnosi precedenti. Dichiarava che «il morboso furore non ha un quadro clinico ben delineato», che non era riscontrabile in Patellani un accesso maniaco, non era pazzo ma neppure in uno stato di normalità. Riconosceva tare familiari, «pervertimento morale», «indizi di indebolimento ... nel dominio della vita affettiva» e concludeva per un ritratto di «nevropatico di origine», che aveva agito «in stato di grave concitazione d'animo», cui doveva applicarsi la «scriminante della semi-infermità mentale con tutte le possibili attenuanti». A quest'ultima affermazione il Presidente non intervenne.

Alle stesse conclusioni arrivava il dottor De Vincenti, che ammetteva candidamente di essersi consultato fuori udienza col collega<sup>30</sup>.

Nelle perizie, come anche si vedrà in tutto il processo, allo sforzo di catalogazione scientifica si intrecciavano elementi di valutazione riguardanti la moralità, in un intreccio tipico del modo in cui venivano all'epoca redatte le perizie<sup>31</sup>.

Alla V udienza si attendeva la requisitoria del Pubblico Ministero (che non viene completamente riportata), i posti da cui poter assistere vennero riservati, come a teatro, secondo una prassi assai frequente che aveva già suscitato le preoccupazioni del Ministro della Giustizia<sup>32</sup>. Nel nostro caso in quegli scranni vennero a sedere in maggioranza donne.

Terminate le udienze, Patellani veniva assolto per aver agito in stato di morboso furore.

Come si è accennato, i modi in cui imputato e vittima sono descritti offrono una visione convenzionale dei ruoli e dei rapporti e sovrappongono giudizi di

---

<sup>29</sup> F. Giancanelli, *Il medico, l'alienista*, cit., pp. 32-33, le espressioni citate sono di Verga e risalgono al 1873.

<sup>30</sup> Vigeva infatti la regola che i periti non potessero assistere reciprocamente alla lettura o alla esplicazione della perizia dei colleghi, salvo che ciò fosse ritenuto consigliabile a giudizio del Presidente (art. 310 cpp).

<sup>31</sup> Su quest'ultimo aspetto U. Fornari, *La funzione della narrativa in due perizie psichiatriche del secolo passato*, in A. Francia-A. Verde-J. Birkhoff (curr.), *Raccontare delitti. Il ruolo della narrativa nella formazione del pensiero criminologico*, Milano 1999, pp. 71-81. La moralità degli imputati era stata un elemento problematico nel celeberrimo caso Murri, V.P. Babini, *Il caso Murri*, cit., in particolare con riguardo alle perizie cap. VI.

<sup>32</sup> M. Pisani, *Quattro circolari*, cit., pp. 707-708.

moralità non irrilevanti nello sviluppo del processo. Nella requisitoria del PM Squarcina è ritratta come una «donna perduta» e Patellani come un marito che «dimentica i doveri che lo legano alla pia ed onesta gentildonna», la moglie. Costei, la «buona signora», come la definì il Presidente, appare la vera vittima della vicenda<sup>33</sup>. Quando Amalia Squarcina protestò andando al banco della Corte per le affermazioni di una teste (che riferiva di incontri con più uomini nell'albergo delle vacanze), il Presidente le consigliò di «non sollevare certi veli»<sup>34</sup>. Donna di malaffare dovette sembrare al pubblico presente, tanto che all'uscita dall'aula alla terza udienza fu subissata di fischi e il cancelliere dovette far notare agli astanti che «la legge è uguale per tutti»<sup>35</sup>. Alla seconda udienza, al sentire l'intenzione del conte di impedire il matrimonio della Squarcina col Negri, il Presidente della Corte scattò e arrivò persino a rimproverare l'imputato: «perché non l'avete lasciata perdere, già chè sapevate che questa donna aveva tanti amanti e non voleva saperne di voi?»<sup>36</sup>.

Si allungava così sulla Squarcina l'ombra della prostituzione, una specifica forma femminile di devianza che Lombroso avrebbe provveduto a descrivere come l'equivalente della criminalità maschile<sup>37</sup>. Così ritratta, da vittima dell'acido Amalia diventava la vera origine criminogena dell'azione del conte, secondo uno schema che richiama quanto ai giorni d'oggi definiamo vittimizzazione secondaria. Tale slittamento conduceva a vedere il conte come vittima di una donna di malaffare e quest'ultima come la sostanziale delinquente<sup>38</sup>, vera

<sup>33</sup> Corriere della Sera 6-7 novembre 1887, rubrica Corriere Giudiziario, *Il processo Patellani. La terza udienza*.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Corriere della Sera 5-6 novembre 1887, rubrica Corriere Giudiziario, *Il processo Patellani. La seconda udienza*.

<sup>37</sup> C. Lombroso-G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino Roma 1893, peraltro anticipato dal volume di C. Lombroso-S. Ottolenghi, *La donna delinquente e la prostituta. Studio*, Torino 1891, e dal contributo di Lombroso sul suo Archivio di psichiatria, (1889), pp. 381-382, *Donna criminale e prostituta*. Per le epoche precedenti R. Canosa-I. Colonnello, *Storia della prostituzione in Italia. Dal Quattrocento alla fine del Settecento*, Roma 1989; E. Tavilla, *Cinquecento postribolare: dilemmi morali e giuridici in tema di meretrices e meretricium*, in M. Cavina-B. Ribémont-D. Hoxha (curr.), *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014, pp. 91-106; V. Lagioia-M. P. Paoli- R. Rinaldi (curr.), *La fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, Roma 2020; C. Danusso, *Prostituzione e lenocinio nell'Italia dell'Ottocento*, in «www.historiaetius.eu», 21/2022 - paper 11. Sulla costruzione della delinquenza di genere da ultimo L. Azara-L. Tedesco (curr.), *La donna delinquente e la prostituta. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma 2019, e S. Montaldo, *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma 2019.

<sup>38</sup> Anche sulla donna delinquente si concentrarono teorizzazioni, misurazioni, esperimenti di

responsabile del delitto.

Il Dottor Ry., da parte sua, non riservava alcuna simpatia per i protagonisti del dramma, se non per la moglie: «Di rado sono comparsi dinanzi ai giudici due nature più disgraziate, più miserevoli di quelle di Patellani e della sua vittima»<sup>39</sup>. Si tratta insomma di un «volgarissimo processo, che non meriterebbe nemmeno un momento d'attenzione in queste colonne se il verdetto di assoluzione pronunciato dai giurati non suscitasse delle considerazioni molto gravi, che già il popolo ha espresso co' suoi scherzi amari e frizzanti»<sup>40</sup>.

### 3. *Le critiche del Dottor Ry.: le responsabilità dei periti*

Dunque, ci sono tutte le caratteristiche del caso celebre sia dal punto di vista dell'attenzione della stampa e del pubblico sia dal punto di vista delle dinamiche processuali. Sotto il primo profilo, non erano tanto la notorietà dei protagonisti ad attrarre ma la loro tipologia sociale (un conte e una donna di facili costumi) e il tipo di delitto (passionale). Non vi era neppure la curiosità che deriva dall'incertezza della colpevolezza perché l'imputato ammise subito di essere responsabile del deturpamento dell'amante. La curiosità si riversava sui protagonisti della vicenda e sulle pieghe del loro rapporto, sulle ragioni del gesto delittuoso e sulla scabrosità della relazione extraconiugale. Sotto l'aspetto più propriamente processuale, ci sono quegli ingredienti del processo in Corte d'Assise che talora rendono imprevedibile anche il più scontato degli esiti: la giuria competente a decidere della colpevolezza e l'influenza dei periti. Per quel che riguarda il rapporto tra saperi, è proprio l'assoluzione a far innescare la riprovazione del giornalista e la messa in discussione dell'operato dei periti e della loro utilità nella repressione del delitto.

laboratori e perizie, come mostra ad esempio tra i primi lo studio di A. Salsotto, medico della Casa di pena per donne di Torino, *Sulla donna delinquente. Studi antropologici*, in «Rivista di discipline carcerarie», 3-4 (1888), pp. 183-196, e 2 e 8-9 (1889), rispettivamente pp. 90-106 e 499-511, in cui raccoglieva, aggregati per gruppi, soprattutto dati biografici, anatomici e biologici di un centinaio di donne colpevoli fra l'altro di infanticidio e veneficio, ritenuti delitti tipicamente femminili. Questa attenzione, sempre maggiore, verso la donna delinquente non si traduceva però nell'opera lombrosiana dedicata alla perizia (*La perizia psichiatrico-legale, coi metodi per eseguirla e la casuistica penale classificata antropologicamente*, Torino 1905) in un capitolo specificatamente dedicato. Cfr. anche S. Ottolenghi-V. Rossi, *Duecento criminali e prostitute studiate nei laboratori di clinica psichiatrica e di antropologia criminale di Torino*, con prefazione di Cesare Lombroso, Torino 1897.

<sup>39</sup> Continua: «Quel che prima di tutto colpisce è l'attrazione che entrambi provano per il sudicio e per l'ignobile», *Corriere della Sera* 13-14 novembre 1887, *L'assoluzione del Patellani*.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Il Dottor Ry. definiva nell'articolo in cui si apre la prima pagina del quotidiano, «L'assoluzione del Patellani», il processo «volgarissimo», senza cioè alcuna nota degna di attenzione se non il verdetto che lo scandalizzò non poco. Nessuno dei due protagonisti, si è detto, meritava per il Dottor Ry. benevolenza. Il problema era propriamente giuridico. Fra l'altro, «imbecille o mattoide» l'imputato aveva potuto usufruire della possibilità economiche della famiglia per assicurarsi quella difesa che lo aveva portato all'assoluzione. Similmente, era accaduto nel caso Viganotti che pochi anni prima aveva condotto all'assoluzione dell'imputato, mandante dello sfregio di una bella fioraia. «Così pe' i poveri c'è un codice penale e pei ricchi ce n'è un altro». Sul tema dell'incidenza delle possibilità economiche tornerà più volte riportando anche l'uguale impressione della folla<sup>41</sup>. «Se la scienza che studia il cervello e il midollo spinale è il supremo giudice delle azioni umane» anche per i «miserabili» ci vorrebbe «un drappello di frenologi» che possa indagarne la vita e la natura. In effetti, non poche disparità si riscontravano nei processi penali nei quali talora sulle facoltà mentali dell'imputato meno abbiente non venivano sentiti medici ma testimoni e altre figure di riferimento della comunità come i parroci. In altri casi i medici chiamati a pronunciarsi non avevano alcuna specializzazione<sup>42</sup> ma, nonostante ciò, anche in caso di contrapposizione con un medico specializzato come l'alienista, talora riuscivano più convincenti<sup>43</sup>. Inoltre, mentre il Dottor Ry., come vedremo, si concentrava sulla psichiatria, gli scienziati interessati al delitto non erano soltanto gli psichiatri. Lo stesso Lombroso intersecava anche in modo determinante la psichiatria ma costruiva e si orientava all'antropologia e alla medicina legale<sup>44</sup>.

Tornando al nostro caso il Dottor Ry. ascriveva direttamente ai periti la responsabilità dell'assoluzione, periti che avevano asserito che l'imputato aveva agito con la «mente ottenebrata». I giurati, di conseguenza e inevitabilmente secondo il giornalista, avevano seguito le letture peritali: quale «buon droghiere» quale «onesto *travet* a riposo» potrebbero anteporre il proprio «rozzo buon senso» alla «autorità della scienza»? Qui il Dottor Ry. accennava velocemente alla giuria, che rappresentava nelle dinamiche processuali un elemento di complicazione. Non solo nei giudizi si confrontavano diritto e scienza, ma entrambe

<sup>41</sup> Che pare dicesse, con l'espressione riferita dal giornalista: «de legge è uguale per tutti i pitocchi», *ibid.*

<sup>42</sup> Come il medico condotto, S. Chinetti, *I mille volti della perizia*, cit..

<sup>43</sup> Come nel caso di Pierre Rivière indagato in M. Foucault (cur.), *Io Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello*, Torino 1976.

<sup>44</sup> Unitamente a una pluralità di approcci, storici linguistici sociali e soprattutto somatologici, F. Giancanelli, *Il medico, l'alienista*, cit., pp. 24-29, 33.

dovevano fare i conti con la coscienza e il buon senso rappresentati dai giurati, privi di nozioni sia scientifiche che giuridiche<sup>45</sup>. La giuria era uno degli elementi del processo sul quale il dibattito infuriava e che, com'è noto, secondo i positivisti andava completamente espunto. Secondo Raffaele Garofalo l'imprevedibilità dei verdetti rendeva il giudizio «un gioco d'azzardo» da cui «aspettarsene le più matte sorprese»<sup>46</sup> e, infatti, non era scontato che i giurati seguissero le indicazioni mediche e neanche – a dire il vero – le evidenze processuali.

Le problematiche connesse con la giuria non erano però centrali nello scritto giornalistico. Il Dottor Ry. si occupava delle conseguenze che discendevano dalle dichiarazioni peritali di una anormalità in rapporto alla regola codicistica del cp 1859 sulla punibilità. L'art. 94 prevedeva che in presenza di assoluta imbecillità, pazzia, morboso furore e forza irresistibile non vi fosse reato. Quando

<sup>45</sup> Sulla giuria la bibliografia è abbastanza ricca, diversi sono i profili messi in evidenza dalla storiografia. Per un quadro senza pretese di completezza, E. Amodio, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in Id. (cur.), *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, Milano 1979, pp. 1-73; M. Da Passano, *Il «giurì compagno indispensabile, necessario, fatale della libertà»*, in «Movimento operaio e socialista», III (1989), pp. 257-273; Id., *Le linee di politica criminale nei discorsi inaugurali dei rappresentanti del pubblico ministero. 1879-1888*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXI, 1 (1991), pp. 93-105; F. Colao, *"La libertà moderata dalla legge": i reati di stampa tra l'editto del 1848 e il codice Zanardelli*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXI, 1 (1991), pp. 75-92; A. Padoa Schioppa, *Pisanelli e la giuria penale*, in R.H. Helmholz-P. Mikat-J. Müller-M. Stolleis (Eds.), *Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, Paderborn 2000, pp. 851-864; C. Storti Storchi, *Giuria penale ed errore giudiziario: questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Studi in ricordo di Gian Domenico Pisapia*, Milano 2000, pp. 639-710; M. Meccarelli, *«Due lati di una stessa figura». Questioni di fatto e di diritto tra Corte d'Assise e Cassazione nel dibattito dottrinale verso il codice di procedura penale del 1913*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica*, cit., pp. 163-194; M.N. Miletti, *Il palladio delle libertà. Il giurì nella penalistica napoletana postunitaria*, in «La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate», I, 1 (2011), pp. 9-45; E. Dezza, *La giuria popolare, «santa e salutare istituzione»*, cit., pp. 613-672. Diversi aspetti legati alla presenza della giuria nel processo sono trattati in M. Nobili, *Il principio del libero convincimento del giudice penale nel diritto processuale penale*, Milano 1974, pp. 258-259; A. Marongiu, voce *Corte d'Assise (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, X, Milano 1962, pp. 774-783; in rapporto all'oratoria forense modulata sulla presenza dei giurati F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002, pp. 214-215; E. Dezza, *L'avvocato nella storia del processo penale*, in G. Alpa-R. Danovi, *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, 2003, pp. 111-135; E. D'Amico, *Strategie di manipolazione dei giurati. Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica*, cit., pp. 265-290; S. T. Salvi, *'Avvocati oratori'. Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento*, in «www.historiaetius.eu», 12/2017 - paper 14.

<sup>46</sup> R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Roma-Torino-Firenze 1885, p. 356.

gli alienisti riconoscevano la sussistenza di uno di questi stati, volenti o nolenti potevano porre le basi di un'assoluzione pur in presenza di una indubbia riconducibilità del fatto delittuoso all'imputato. Nonostante la diversa formulazione della norma, non altrimenti si veniva a porre il problema delle assoluzioni in rapporto allo stato dell'imputato nel successivo codice penale e il suo art. 46, questa volta definito come infermità mentale tale da togliere la coscienza o la libertà dei propri atti<sup>47</sup>. Infatti, le contestazioni di inizio secolo del Dottor Ry., con cui tornerà sulle perizie e di cui si dirà in seguito, si possono leggere in continuità con questo primo intervento.

I periti, insomma, apparivano al Dottor Ry. impegnati ad «attenuare gli effetti» della legislazione penale, ad assolvere appunto. Con questo modo di procedere «pochi malfattori andrebbero in carcere». Credeva anche che «tutt'i delinquenti siano un po' malati di mente» e probabilmente, scavando nel passato, si sarebbe trovata per tutti qualche bizzarria. Il problema stava nella modalità invalsa nei processi, grazie ad «avvocati valenti», di coordinare circostanze da sole inconcludenti e costruire così, anche grazie ad «amici e parenti», un quadro d'insieme, «nel gergo forense oggi si dice creare l'ambiente», atto a disegnare quella anormalità che giustificava l'assoluzione.

I pareri peritali non avevano valore vincolante per giurati e giudici e infatti gli esiti del lavoro peritale potevano essere i più diversi, di volta in volta convincendo del tutto o poco o per niente. Il prestigio dei periti e il fatto, peraltro non scontato, che venissero ascoltati in udienza potevano grandemente influenzare soprattutto i giudici popolari<sup>48</sup> perlopiù digiuni di competenze tecniche sia mediche che giuridiche. La possibilità, infatti, per i periti di presentare le loro analisi non era irrilevante sull'esito del processo: «il solo prestigio del nome, l'audacia e la facondia» potevano essere determinanti, anche a scapito della «verità»<sup>49</sup>.

D'altro canto, l'importanza dei medici chiamati a peritare poteva avere risvolti inaspettati. Sulla modalità di stesura delle perizie poteva incidere il dibattito interno alla scienza su determinate questioni e categorie mediche. Le perizie dovevano certamente assolvere al compito di risolvere il quesito, ma al contempo potevano essere anche un veicolo e un'occasione, non secondari, per gli

<sup>47</sup> Sullo sviluppo delle diverse formule E. Dezza, *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'articolo 46 del codice Zanardelli*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXI, 1 (1991), pp. 131-158, riedito in Id., *Studi di storia del diritto penale moderno*, Milano 1992, pp. 281-316, qui citato; M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., p. 323.

<sup>48</sup> Come mostra lo studio sui processi fiorentini di infanticidio, ove si rileva che la possibilità per i periti di spiegare in udienza le loro perizie poteva essere determinante perché i giudici ne facessero propria la valutazione, S. Chinetti, *I mille volti della perizia*, cit..

<sup>49</sup> A. Dore, *I periti in Corte d'Assise*, in «Rivista penale», XXIII (1886), p. 342.

scienziati di riaffermare le categorie elaborate in via teorica. Pertanto, la loro redazione non si rivolgeva soltanto a coloro che erano coinvolti nel particolare processo, ma poteva risentire dell'esigenza di coerenza con i postulati della scienza che gli stessi periti portavano avanti, veicolando il dialogo tra gli specialisti. Le perizie avevano infatti una notevole divulgazione venendo pubblicate in volumi, riviste e opuscoli dedicati. Per questo motivo, avendo a destinatari anche i colleghi e non solo i giudici e i giurati del processo, le perizie potevano risultare di difficile comprensione e, alla fine, poco convincenti<sup>50</sup>. Quel "fare a meno delle perizie" da parte della giuria, di cui parlava Garofalo<sup>51</sup>, può trovare qui una delle sue spiegazioni.

Accadeva, infatti, che i giudici non accogliessero le diagnosi dei periti e condannassero anche in presenza di conclusioni di anormalità e di ciò non erano mancate rimostanze da parte di esponenti autorevoli della scienza medica di diverse sensibilità<sup>52</sup>, come Carlo Livi o Angelo Zucattelli. Sia prima che dopo il primo codice penale unitario il confronto tra scienza e diritto e tra scienza e coscienza continuava a rinnovarsi nei giudizi. Nel celeberrimo caso che coinvolse la famiglia del noto clinico dell'Università di Bologna Augusto Murri nei primi anni del 1900 il processo diventò l'occasione per processare la cultura e la scienza positivista. Proprio in quel processo le ampie discussioni peritali tra medici di primissimo piano avevano mostrato tutte le incertezze e i limiti delle categorie costruite dalle scienze sull'uomo<sup>53</sup>.

Con riguardo al quadro normativo, occorre distinguere il caso in cui i periti fossero nominati nella fase istruttoria (artt. 152 e seg. cpp 1865) dal solo giudice, non avendone la difesa la possibilità, e il caso invece che i periti fossero sentiti su istanza dell'imputato nella fase dibattimentale o fossero nominati contropertiti a difesa (artt. 384 e 468). Nel primo caso poteva accadere che la perizia svolta in istruttoria fosse letta in dibattimento. Nel secondo caso, il dibattimento diventava lo spazio di confronto tra i periti dell'accusa e i periti della difesa e l'emersione pubblica dei contrasti, come venivano ad affermare il Dottor Ry. e tanti osservatori delle vicende delle Assise, non veicolava la fiducia nella scienza.

---

<sup>50</sup> In proposito U. Fornari, *La funzione della narrativa*, cit., p. 77 in particolare. Un esempio in questo senso i confronti/scontri tra i periti nel caso Murri, V.P. Babini, *Il caso Murri*, cit., cap. VI.

<sup>51</sup> «Né vale a dire che il vizio di mente o per gli altri stati psichici morbosi debba essere discusso ed affermato da periti. I giurati sanno fare a meno delle perizie mediche», R. Garofalo, *La forza irresistibile, a proposito del Progetto del Codice Penale Italiano*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», IV (1885), p. 417.

<sup>52</sup> M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit..

<sup>53</sup> V.P. Babini, *Il caso Murri* cit..



Non a caso non mancavano proposte come quella di Garofalo<sup>54</sup> e di Antonio Dore di espungere dal dibattimento il confronto peritale e nel caso di Dore, ad esempio, di chiuderlo «in privato davanti al solo giudice della Sezione d'accusa, prima di aprirsi il dibattimento» per assicurare «con la calma della osservazione e del ragionamento [...] conclusioni sincere e meno appassionate»<sup>55</sup>. Nel codice di procedura del 1913 cambiarono le modalità dell'inserimento della perizia nel processo. Da un lato si consentì la nomina del perito a richiesta della difesa già in istruttoria (art. 208), dall'altra si consentì la sola lettura di tali esiti peritali senza confronto orale (artt. 208 e 405), a meno che si presentasse la necessità dell'opera peritale in dibattimento (art. 399). Un tentativo di giro di vite sulle perizie ma soprattutto sulle discussioni e sulle complessità che dal confronto emergevano. Di contro, però, il nuovo codice di procedura non trascurava il problema della competenza prevedendo che in caso di perizia psichiatrica venissero nominati periti «direttori di cliniche speciali o di manicomi, o ai loro assistenti, o a medici particolarmente esperti nella psichiatria» (art. 209).

#### 4. *La risposta di Lombroso*

Alle contestazioni del giornalista rispondeva immediatamente Cesare Lombroso con una lettera al Direttore<sup>56</sup>. Lombroso si dichiarava addolorato e meravigliato dall'articolo, cogliendo l'accusa verso i periti di cooperare a ingiuste assoluzioni. Il celebre medico si sentiva chiamato in causa e con sé il senso della presenza della nuova scuola penale nel processo.

Nel suo breve intervento accusava come «buona parte della borghesia italiana [...] incapace a comprendere ogni novazione» e «i giornalacci da essa ispirati» presentassero come obiettivo della scuola positiva l'assoluzione dei rei, ma si meravigliava che anche il *Corriere*, «sempre all'altezza delle classi più colte», potesse confondere la novella scuola penale con «quegli alienisti [...] che a guisa degli avvocati credono un trionfo ogni assoluzione di reo». E invece, aggiungeva Lombroso «in termini che la piazza capisca», la scuola positiva intendeva proprio con riguardo ai matti e ai «matti pericolosi» «sequestrarsi, e prolungarsene, indefinitamente, la detenzione». Insomma, sfogandosi del fatto che «i nostri libri si leggono in Russia, in America e non in Italia», rivendicava la severità dell'approccio positivista e l'assenza di una normativa in grado di consentire la

---

<sup>54</sup> *Infra*.

<sup>55</sup> A. Dore, *I periti in Corte d'Assise*, cit., p. 343. Cfr. anche L. Lacchè, *Una letteratura alla moda*, cit., p. 504.

<sup>56</sup> Pubblicata sul *Corriere* il 15 novembre 1887.

neutralizzazione dei soggetti pericolosi.

Non era la prima volta che il medico si trovava a dover difendere la novella scuola da una tale accusa. Già con riferimento al famoso caso Midea Lombroso aveva presentato l'epilessia come chiave interpretativa del delitto e aveva dovuto rivendicare verso «colti» e «ignoranti» le intenzioni della scuola<sup>57</sup>.

Nonostante gli obiettivi di Lombroso e, più in generale, dell'ala giuridica del positivismo, la ricerca della pericolosità posta in necessario rapporto con la responsabilità disegnata dalla normativa codicistica finiva per sottrarre alla sanzione proprio i rei pericolosi che si avrebbe voluto neutralizzare<sup>58</sup>. «O! che colpa ne abbiamo noi, se i retori della giustizia, ci hanno capito alla rovescia?» lamentava Lombroso.

Per inciso, nella lettera Lombroso ipotizzava nel Patellani una rara forma di follia morale, quella cioè motivata da amore. Nello scritto *L'amore nei pazzi* del 1881 il medico giudicava una rarità una tale condizione perché più frequentemente «si aggiungevano o si sostituivano la cupidigia, l'ambizione delusa, o le cause fisiche ed ereditarie»<sup>59</sup>.

Nel 1887, l'anno di questo scambio, il dibattito sulla visione del delitto e del delinquente e sulla conseguente punibilità infuriava tra gli studiosi e in sede di elaborazione legislativa. Era infatti in via conclusiva la progettazione del nuovo codice penale e le speranze dei positivisti di incidere con un definitivo impianto deterministico non erano ancora tramontate. Il codice Zanardelli avrebbe di lì a poco deluso tale prospettiva, anche se l'espressione «libertà dei propri atti» adottata nell'art. 46 poteva sembrare aprire al determinismo. Il ministro Zanardelli, però, aveva chiarito che tra questa espressione e quella di «libertà di elezione», prevista dal codice toscano, vi era equivalenza e che quindi la prima era «un diretto richiamo al principio del libero arbitrio»<sup>60</sup>.

In fin dei conti le considerazioni del Dottor Ry. non erano poi distanti da quelle di Lombroso. Il problema stava proprio nell'«introduzione delle idee della “nuova scuola penale” ne' tribunali, mentre queste idee non sono ancora entrate nella legge», con il grave inconveniente che la scienza finiva per garantire

<sup>57</sup> F. Rotondo, *Diritto penale e malattia: l'epilessia al tempo di Lombroso*, in «www.historiaetius.eu», 4/2013 - paper 8, pp. 2-3 riguardo alle citazioni; D. Palano, *Delinquenti nati*, cit., pp. 56-5. Il riferimento è al volume C. Lombroso-L. Bianchi, *Midea e la nuova scuola penale*, Torino 1884.

<sup>58</sup> Su questo aspetto E. D'Amico, *Andante ma non troppo. Luigi Majno e la scuola positiva tra moderazione e riforma*, cap. III, Torino 2022.

<sup>59</sup> C. Lombroso, *L'amore nei pazzi*, Torino, Firenze e Roma 1881, p. 1, estratto dal vol. II, fasc. I dell'Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale. Sull'incidenza e il rapporto tra emozioni, passioni e diritto E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2015.

<sup>60</sup> E. Dezza, *Imputabilità e infermità mentale*, cit., p. 310.

la «perfetta libertà» di «matti e mattoidi delinquenti»<sup>61</sup>. L'impunità, però, preoccupava anche i giuristi non positivisti come Orfeo Cecchi che imputava alle perizie psichiatriche di mirare a liberare i rei dalla pena<sup>62</sup>.

Peraltro, chiosava infine il Dottor Ry. tornando sul tema delle possibilità economiche, l'incidenza delle perizie di illustri alienisti creava un discrimine fra chi aveva la possibilità di usufruirne, garantendosi la libertà, e chi, come i «poveri diavoli, che non [ne] hanno i mezzi», finiva in galera anche se matto o mattoide<sup>63</sup>.

##### 5. *Un nuovo confronto tra il Dottor Ry. e Cesare Lombroso: utilità della perizia e limiti della scienza*

Il Dottor Ry. tornava ancora con maggior forza polemica sul ruolo delle diagnosi psichiatriche con un articolo in prima e seconda pagina dell'edizione del mattino del *Corriere* del 7 dicembre 1904, intitolato «L'epilessia psichica», e poco dopo con un ulteriore intervento dal titolo «La perizia psichiatrica» del 25-26 dicembre 1904, ancora in prima evidenza sul quotidiano<sup>64</sup>. Entrambi gli interventi venivano pubblicati sotto la vigenza del codice Zanardelli e del suo art. 46.

Nel primo pezzo giornalistico il Dottor Ry. puntava l'attenzione sulle difficoltà della scienza di assicurare un'unica risposta alle domande poste dal delitto correlando le interpretazioni psichiatriche all'esito assolutorio o di condanna degli imputati. In particolare, dopo aver ricordato la nozione di epilessia come malattia fisica caratterizzata da convulsioni, centrava l'articolo sull'epilessia psichica, una categoria attraverso la quale si cercava di inquadrare dal punto di vista medico l'origine di reati efferati e inattesi<sup>65</sup>. L'epilessia era diventata una chiave di spiegazione di alcuni tipi delinquenziali a partire dal caso Misdea e andava

<sup>61</sup> Dottor Ry. in calce alla lettera di Lombroso, *Corriere della sera* 15-16 novembre 1887; la risposta è riportata anche in D. Palano, *Delinquenti nati*, cit., pp. 192-193.

<sup>62</sup> M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., p. 332.

<sup>63</sup> Dottor Ry. in calce alla lettera di Lombroso cit..

<sup>64</sup> Pubblicati il 7 e 15 dicembre, sono segnalati da D. Palano (cur.), *Cesare Lombroso. Scritti*, cit., p. 309. Ivi, pp. 309-313, può leggersi la risposta di Lombroso pubblicata sul *Corriere* del 1° gennaio 1905.

<sup>65</sup> F. Rotondo, *Diritto penale e malattia*, cit.. Su come si evolse la concezione della patologia epilettica B. M. Assael - G. Avanzini, *Il male dell'anima. L'epilessia fra '800 e '900*, Roma-Bari 1997. Emblematica di tale legame la conferenza, *Mostri umani ed epilessia*, del medico legale Angelo Zuccatelli, che aveva visto disattese dai giudici in vari processi le sue perizie contenenti diagnosi di epilessia, F. Rotondo, *Diritto penale e malattia*, cit., pp. 10-11.

identificandosi sempre più con la follia morale<sup>66</sup>.

Proprio di questa diagnosi di epilessia psichica il Dottor Ry. si domandava la solidità. Essa presentava una varietà di sintomi che rendeva difficile disegnarne un quadro unitario<sup>67</sup> e dunque una sicura identificazione. Diversi potevano essere i sintomi e la loro rilevanza, diversi i legami tra questi e i centri nervosi. Pertanto, agli occhi del giornalista il dibattito nella scienza sulle sue caratteristiche era tutt'altro che esaurito e, al contempo, era rilevante perché dalla diagnosi di epilessia poteva dipendere una sentenza di esenzione dalla responsabilità.

Dunque, ritornava il tema del legame tra esito del processo e letture peritali, era questo «il nucleo vissuto del problema medico-legale», la conseguenza pratica di quei dibattiti «appassionati e – in certe occasioni di drammi giudiziari - appassionanti» che si susseguivano non raramente nelle aule di giustizia. Alle spalle dell'articolo tornavano quelle dinamiche tra perizie, convinzione dei giurati e sentenze che alimentavano tanta pubblicistica giornalistica e specialistica. Le assoluzioni di rei confessi o comunque di indubbi colpevoli generavano spesso scandalo, lasciavano un senso di ingiustizia, soprattutto quando le risoluzioni della scienza non apparivano completamente convincenti o, ancora, quando la scampata condanna appariva il frutto delle energie profuse dalle difese, energie anche economiche non alla portata di tutti.

Il Dottor Ry. presentava una serie di considerazioni mediche e, seppure non negasse l'esistenza di casi di epilessia psichica, puntava l'attenzione sui casi dubbi. A tale proposito segnalava che tra i medici vi erano due orientamenti, un primo che arrivava a una diagnosi di epilessia psichica solo nel caso di sintomi precisi e predefiniti e costanti nel tempo – «prima, durante e dopo» il delitto – e un secondo che riconosceva all'epilessia una sintomatologia variabile e complessa, in cui poteva essere determinante la degenerazione. Proprio in quest'ultimo annoverava Lombroso. Quale dei due orientamenti fosse il migliore il giornalista non sapeva dire. Segnalava solo che attenersi alla costruzione più severa rischiava di lasciare fuori tutta una serie di casi, percorrere il secondo orientamento invece poteva «aprire il campo a tutte le indulgenze».

Lasciava comunque la questione impregiudicata e chiudeva l'articolo senza una risposta.

---

<sup>66</sup> Sull'Archivio di Psichiatria del 1885, fasc. I-II, ad esempio si susseguono un articolo intitolato proprio *Identità dell'epilessia colla follia morale e delinquenza congenita* di Cesare Lombroso (pp. 1-28) e una perizia di quest'ultimo e di Enrico Morselli, *Epilessia larvata e pazzia morale* (pp. 29-42). Sulla follia morale e le discussa accettazione di tale categoria tra psichiatria e antropologia, D. Frigessi, *Cesare Lombroso*, cit., pp. 178-193.

<sup>67</sup> Portava ad esempio stati di depressione alternati a stati di agitazione, fanatismo, «umore bizzarro», estasi, convulsioni, amnesie.

Nel secondo pezzo, «La perizia psichiatrica», le questioni affrontate erano diverse e le obiezioni alla solidità della scienza erano molteplici. In primo luogo, riprendeva la domanda lasciata irrisolta nello scritto dell'inizio di dicembre e veniva a legare le indecisioni della scienza nella qualificazione dell'epilessia psichica al problema della «ricerca della verità» dentro i processi. Il Dottor Ry. affermava recisamente che il problema era più ampio e che coinvolgeva la stessa ratio della perizia psichiatrica nei giudizi. Anticipando le conclusioni dell'articolo, il medico giornalista arrivava a definire la perizia «un assurdo scientifico» e «un malinteso giuridico», una critica recisa persino all'utilità dello strumento peritale.

Affermava che «nel novanta per cento dei casi il perito *non* è in grado di rispondere» al quesito sulla sussistenza o meno dello stato di infermità tale da togliere coscienza e libertà dei propri atti e il fatto che lo stesso non lo ammettesse da subito rendeva più complicata la questione senza vantaggio per la giustizia.

L'articolo distingueva due situazioni. Una prima in cui l'alienazione era «clamata» e la diagnosi «facile», dunque non rendeva problematico ai periti rispondere al quesito sulla libertà e sulla coscienza e avrebbe trovato concordi tribunali, accusa e difesa. Tutti concordi – affermava con una certa ironia – ad «affrettarsi ad accogliere le conclusioni *degli illustri psichiatri delle perizie*». Una seconda in cui, invece, l'alienazione era «oscura» e la diagnosi «difficile». In questo ultimo caso, le critiche all'operato dei periti diventavano pesanti: la scienza psichiatrica non era in grado di fornire una descrizione sicura, si divideva sulla individuazione e sulla valutazione dei sintomi, raccoglieva tanti dati sparsi e diversi su cui costruiva l'alienazione dell'imputato. La lotta tra i periti della accusa e della difesa diventava «feroce» e finiva, nello «sgomento» e nella «ripugnanza» del pubblico, per dividersi in conclusioni opposte sulla responsabilità.

Scandiva quindi il ragionamento scegliendo tre temi (l'ereditarietà, la follia morale, la passionalità nei delitti) coi quali dimostrare come la scienza fosse lontana dall'assicurare univoche letture mediche e antropologiche. Il discorso, che si incentrava su problematiche mediche (su cui qui non ci si sofferma), contiene spunti interessanti se si traspongono nelle problematiche giuridiche relative all'affermazione della responsabilità penale.

Sotto il profilo dell'ereditarietà, da medico il Dottor Ry. affermava che l'elemento ereditario delle neuropatie che potevano affliggere il delinquente non poggiava su dati certi e condivisi e il suo riconoscimento rimaneva nell'ambito delle probabilità: «in un uomo nato da genitori neuropatici è probabile (*badate, probabile*, non necessario) che i centri nervosi si siano sviluppati in modo non del tutto normale». Questa ammissione dei limiti della scienza portava il giornalista a domandarsi «come questa sola e semplice enunciazione di una probabilità

così vasta [potesse] essere seriamente applicata alla determinazione» del funzionamento delle attività cerebrali.

Come si riprenderà anche in prosieguo, il quesito riguardava la scienza ma si può traslare sul piano giuridico: come poggiare su una probabilità l'asserzione dell'anomalia di un individuo e dunque, secondo gli auspici della scuola positiva, la sua condanna? Tanto più che l'ereditarietà ricopriva un ruolo fondamentale nella teorica positivista. Per Garofalo «l'eredità del vizio, della malattia o del delitto» era la «regina delle prove», perché in grado di dimostrare completamente la «perversità congenita», contribuendo in via preventiva a «scoprire spesso l'omicida istintivo anche nell'autore di piccoli reati»<sup>68</sup>. I positivisti avevano bisogno della scienza, pretendevano di utilizzare i dati scientifici – i «fatti» come usavano dire – per la catalogazione dei rei e per esautorarne la pericolosità. In altre parole, la scienza doveva offrire la solida base della reazione punitiva e in questa impostazione probabilità e certezza non collimavano. E proprio questa solidità veniva a mancare nelle contraddittorie valutazioni dei periti, nelle loro contrapposizioni in dibattimento, nel conseguente disorientamento di giudici, giurati e pubblica opinione.

Una ulteriore osservazione del giornalista poneva in luce un altro profilo di contraddizione. Tanti psichiatri erano deterministi, non credevano nel libero arbitrio, eppure a loro era demandato il compito di chiarire se un soggetto avesse agito con quella coscienza e libertà in cui non credevano. In questa «atmosfera di equivoco», andando verso le conclusioni, il Dottor Ry. arrivava a dubitare, oltre che della «competenza», anche della «sincerità» dei periti. Di qui quell'«assurdo scientifico» rappresentato dalla perizia.

Il Dottor Ry., dunque, coglieva tante problematiche rilevanti e non risparmiava critiche assai gravi che non potevano lasciare indifferente Cesare Lombroso. Così, il celebre medico si sentì nuovamente chiamato in causa e rispose a queste osservazioni con una missiva al *Corriere* del 1° gennaio 1905<sup>69</sup>.

Lombroso entrava nel dettaglio delle nozioni mediche, che non erano certo irrilevanti dato il tenore tecnico dei due scritti del Dottor Ry., ma soprattutto coglieva, al di là delle questioni più propriamente mediche, che le critiche mettevano in discussione il senso stesso degli interventi peritali nei giudizi penali, la «verità» e la «serietà delle perizie antropologiche». Quello che colpiva Lombroso era proprio la messa in discussione della solidità delle perizie: «L'alienista antropologo parte nelle sue conclusioni da dati assolutamente precisi», conosce

<sup>68</sup> R. Garofalo, *Criminologia*, cit., p. 432.

<sup>69</sup> Lettera di Lombroso, *I periti antropologi. Al Dottor Ry*, 1° gennaio 1905, anche in D. Palano (cur.), *Cesare Lombroso. Scritti*, cit., pp. 310-311.

«sperimentalmente», adotta un metodo basato su «fatti precisi, obbiettivi»<sup>70</sup>. Rivendicava la vastità dei suoi studi e quelli della Biblioteca di antropologia criminale a sostegno della capacità del perito di leggere le anomalie. Erano piuttosto da censurare «quei periti, e non mancano purtroppo in Lombardia, che decidono della responsabilità su quattro dati presi all'ingrosso e spesso erroneamente». Non era dunque da imputare alla scienza l'inadeguatezza di qualcuno.

La sollecitazione del giornalista diventava per Lombroso anche l'occasione per descrivere il corretto procedere dell'alienista: dapprima la ricerca di tutte le anomalie fisiche (scheletriche, viscerali, epiteliali), poi le anomalie biologiche del tatto, il dolore, la vista e altre manifestazioni fino all'analisi della scrittura e del linguaggio utilizzando test e strumenti vari<sup>71</sup>. Il perito conosce, diceva Lombroso, la corrispondenza tra lesioni del cervello e manifestazioni fisiche da un lato e follia morale dall'altro, venendo così a negare quell'approssimazione che il Dottor Ry. lamentava. La reazione di Lombroso si concludeva così, assumendo i toni di una difesa accorata e forse troppo breve.

Altri prestigiosi medici, come Arrigo Tamassia, non nascondevano invece quanto incerte potessero essere le conclusioni della scienza: mentre tante volte la scienza apportava «grandissima luce, certezza di giudizio», altre volte si poteva pronunciare solo «in via subordinata, col massimo riserbo, quando addirittura non debba astenersi da qualsiasi voto». Solo il frutto di un profano e falso «dogma inconcusso» poteva far ritenere in ogni caso plausibile l'aspettativa di un'«assoluta certezza»<sup>72</sup>. Un'aspettativa, peraltro, che ben conosciamo dopo la pandemia che ci ha appena colpiti e che è stata più volte reclamata dalla pubblica opinione.

---

<sup>70</sup> Il perito sa riconoscere i segni di un difetto organico ed ereditario e «sperimentalmente, egli sa che [...] il primo centro nervoso colpito è quello del senso morale», *ibid.*

<sup>71</sup> Lombroso ne tratta diffusamente nell'opera *La perizia psichiatrico-legale*, cit..

<sup>72</sup> Questo il passo completo: «Si ritiene, cioè, che la medicina debba, come la matematica, attingere le sue deduzioni ad elementi obiettivi irremovibili, e quindi che nei suoi responsi offre sempre l'assoluta certezza, senza riserve, senza oscillazioni; e si esige per conseguenza che essa sia sempre in grado di rispondere esattamente a *tutti* i problemi d'indole medica», A. Tamassia, *Le perizie medico-legali*, in «Rivista penale», V-VI (1879), p. 403, ivi anche la citazione precedente, cfr. anche la pagina successiva. Il contributo è diviso in due parti, la prima pp. 402-412, la seconda nel fascicolo successivo, pp. 481-490. Anche l'alienista Eugenio Tanzi negava alla psichiatria il rango di scienza esatta, M.N. Miletto, *La follia nel processo*, cit., p. 334. Sulla complessità di ieri e di oggi di entrare nella soggettività del delinquente, sotto il profilo dei motivi a delinquere, D. Velo Dalbrenta, *Per inconfessabili motivi. Aspetti dell'interiorità nell'esperienza penale*, in Id., *Del diritto penale come esperienza. Tre studi inattuali*, Padova 2013, pp. 47-99.

## 6. *Le perizie nel processo, un intervento non sempre necessario*

Le parole del giornalista sollevavano notevoli questioni, ponevano l'attenzione su contraddizioni che contrassegnavano il rapporto tra diritto e scienza, nodi che coinvolgevano le concrete dinamiche processuali. Proprio guardando alla dimensione del processo, gli articoli del Dottor Ry. danno l'occasione di formulare alcune considerazioni.

Nel processo andavano a convivere le due grandi alternative filosofiche sulla natura umana, da un lato il libero arbitrio mantenuto anche dal codice Zanardelli, dall'altro il determinismo che non credeva – come osservava il Dottor Ry. – nella coscienza e nella libertà degli atti. Esemplare delle diverse visioni che si esprimevano con il termine “naturale” è la seguente osservazione di Pietro Nocito in Parlamento, mentre si elaborava il primo codice unitario: «È naturale, o signori, che per vizio di mente venga assolto non solo colui che ha commesso un delitto per pazzia, ma anche colui che lo ha commesso per un furore transitorio»<sup>73</sup>.

Spesso, come si è detto, l'opinione pubblica rimaneva sconcertata dagli esiti dei processi. Incuriosivano l'indagine sulla natura umana e le dinamiche interne all'uomo, le letture mediche e antropologiche promettevano di portare allo scoperto il perché del delitto. Una volta appurato il materiale compimento del reato, rimanevano incomprensibili le assoluzioni soprattutto quando, come nel caso Patellani, la responsabilità dell'imputato era acclarata e le perizie non facevano emergere una solida infermità oppure quando, a fronte di un quadro preoccupante di anormalità, questa non conduceva alla punizione e, dunque, a una reazione a fronte di delitti efferati. In questi ultimi casi, sembravano non consequenziali l'accertamento del materiale compimento del reato, l'anormalità del reo e l'assoluzione. Rimaneva un senso di giustizia insoddisfatto unito alle inquietudini di fronte a feroci manifestazioni della natura umana. Ciò si acuiva dopo le formulazioni dell'antropologia lombrosiana e le costruzioni della scuola positiva. Le domande sulla natura umana poste dal delitto sembravano trovare una risposta nello svincolare la responsabilità dalla libertà, ma dal punto di vista degli esiti processuali non cambiava molto. Sia il codice penale del '59 sia il codice Zanardelli legavano libero arbitrio e responsabilità personale e destinavano alla non punibilità le anomalie, dettate che fossero da stati specifici o da infermità. Rimaneva sempre il problema della sovrapposizione tra disciplina al fondo classica della responsabilità e il verbo positivista sulla anormalità. In questo senso il caso Patellani è rappresentativo. Delitto e processo si svolsero sotto

---

<sup>73</sup> Atti Parlamentari-3179-Camera dei Deputati-Legislatura XVI-2<sup>a</sup> Sessione-Discussioni-Tornata del 2 giugno 1888, p. 3180.



la vigenza del codice del 1859, ma le problematiche che ponevano non erano diverse da quelle che si vennero a registrare sotto la vigenza del codice del 1889.

Le critiche del Dottor Ry. centravano esattamente uno dei punti di complessità che diventava più dirompente nel momento in cui si articolava la proposta positivista di riconoscere una responsabilità in capo all'autore del reato indipendentemente da dolo o colpa. Se da un lato si tematizzava la pericolosità del delinquente, alla cui definizione poteva essere determinante il contributo dei periti, dall'altra la normativa imponeva che le ricostruzioni peritali di infermità conducessero all'assoluzione. L'ipotesi residuale dell'affidamento «all'Autorità competente per i provvedimenti di legge» del prosciolto quando se ne «stimò pericolosa» la liberazione, previsto dal II comma dell'art. 46 del codice Zanardelli, non riusciva a soddisfare la richiesta di giustizia che questi casi suscitavano. Non a caso il giornalista imputava direttamente ai periti la responsabilità dell'assoluzioni. Da parte sua, Lombroso lamentava che in questi casi la mancata consequenzialità tra compimento del reato e responsabilità e dunque punizione dipendeva dal persistere del libero arbitrio nella normativa codicistica.

Questa indubbia antinomia preoccupava anche l'ala giuridica della scuola positiva. I contrasti accesi tra i periti sconcertavano l'opinione pubblica e soprattutto mostravano come la scienza non sempre assolvesse al compito di offrire certezza sulla condizione dell'imputato e sulle ragioni del delitto. Garofalo sottolineava come talora le perizie fossero «improvvisate nel pubblico dibattimento», basate su dati raccolti «in fretta dalle deposizioni di testimoni interessati o falsi», mancassero dunque di approfondimento e «serietà». Ciò nondimeno nell'agone tra i periti dell'accusa e della difesa l'aula di tribunale si trasformava in «accademia», il linguaggio diveniva incomprensibile e i giurati «sbadigliavano più che mai»<sup>74</sup>. Anche per questo, proponeva il magistrato, le perizie andavano compiute in istruttoria e in quella sede andavano risolti eventuali contrasti cosicché in dibattimento sarebbe bastato la lettura del verbale concordato tra le parti<sup>75</sup>.

Le discussioni tra gli uomini di scienza proseguivano fuori dalle aule dei tribunali, nelle riviste di settore, nel confronto coi giuristi. Una lotta «per l'egemonia»<sup>76</sup> sul processo che Garofano e Ferri risolvevano a tutto vantaggio dei giuristi. Era il giudice a doversi appropriare delle competenze mediche, la perizia poteva limitarsi alla fase istruttoria e non era sempre necessaria, la giuria come

<sup>74</sup> R. Garofalo, *Le perizie psichiatriche*, in «La Scuola Positiva», I (1891), pp. 577-578.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> L'espressione è di Rotondo; cfr. in proposito anche M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., pp. 338-441.

espressione di coscienza e non di sapienza doveva essere eliminata<sup>77</sup>. Sul dibattimento, invece, le posizioni dei due fondatori non collidevano<sup>78</sup>.

Per Garofalo doveva essere soppresso il dibattimento come spazio aperto di discussione tra accusa e difesa sulle questioni giuridiche: «La pubblicità, l'oralità, il dibattimento cesserebbero con la dichiarazione resa dai giudici sul fatto», persino «l'intervento del PM in udienza sarebbe inutile» una volta assicurate le prove e la traduzione dell'imputato davanti al giudice<sup>79</sup>. E con ciò cesserebbero quelle «scene da commedia, anzi da farsa, offerte da quei teatri gratuiti che sono le così dette aule di giustizia»<sup>80</sup>.

Per Ferri il dibattimento poteva rimanere come espressione di discussione «scientifica» sulla categoria di appartenenza del delinquente (pazzo, d'occasione, per passione, etc.), sui sintomi, sulle circostanze e sul «loro significato antropologico-sociale»<sup>81</sup>, ma la catalogazione del delinquente poteva essere compiuta dai giudici direttamente. Non ogni anomalia poteva considerarsi infermità<sup>82</sup> e solo nei casi più gravi in istruttoria o nei casi di giudizio per citazione diretta o direttissima in udienza ci si doveva appoggiare sul «parere antropologico-criminale del perito»<sup>83</sup>. Di certo, anticipare il contraddittorio sulle perizie nella fase istruttoria avrebbe potuto limitare i guasti del confronto solo pubblico<sup>84</sup>, secondo un'istanza che veniva da tempo anche da illustri medici come Tamassia e Tamburini<sup>85</sup>.

<sup>77</sup> Quest'ultima estrema posizione è di Garofalo, *infra*.

<sup>78</sup> Entrambe le posizioni si ritrovano in altri positivisti, ad esempio Camillo Cavagnari favorevole all'eliminazione del dibattimento ed Eugenio Florian favorevole al mantenimento, L. Lacchè, *Una letteratura alla moda*, cit., pp. 488-491.

<sup>79</sup> R. Garofalo, *Criminologia*, cit., pp. 342-343.

<sup>80</sup> Ivi, p. 344.

<sup>81</sup> E. Ferri, *Sociologia criminale*, III ed., Torino 1892, pp. 621-622.

<sup>82</sup> Sono indice di pericolosità «le anomale condizioni organiche e psichiche prima, durate e dopo il delitto, che non costituiscano infermità di mente e che rivelino tendenze criminose», E. Ferri, *Principii di diritto criminale. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza*, Torino 1921, p. 761, art. 21, punto 3°, del progetto di codice penale. Peraltro, nelle scienze forensi oggi si riconosce che, in linea con una nuova considerazione del malato, non ogni malattia deve importare irresponsabilità, G. Ponti-I. Merzagora, *Giustizia e psichiatria*, Milano 1993.

<sup>83</sup> E. Ferri, *Sociologia*, cit., p. 632; ribadito nello spiegare il Progetto di codice penale del 1921 in Id., *Principii di diritto criminale*, cit., p. 357.

<sup>84</sup> Discutendo dell'ormai prossimo codice di procedura penale, intervento di Enrico Ferri in Parlamento, ved. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati - Legislatura XXIII — 1ª Sessione — Discussioni — 1ª Tornata del 22 maggio 1912, p. 19658.

<sup>85</sup> M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., p. 337.

Proprio la mancanza di un chiaro confine dell'intervento peritale era individuata come un costante problema: nella fase dibattimentale «era un errore costantemente praticato nei giudizi penali chiedere ai periti di valutare se l'infermità parziale o totale si tramutasse nella giuridica responsabilità o irresponsabilità ossia nella valutazione della coscienza e della libertà dei propri atti, richiesta dall'art. 46 del codice Zanardelli». Non stava dunque ai periti pronunciarsi sulla responsabilità: «specie nel caso delle perizie psichiatriche i giudici, l'opinione pubblica e forse la legge domandano ai periti ciò che i periti non dovrebbero poter dire» e quando ciò accade «la perizia è fuori della sua base naturale»<sup>86</sup>. Concetto quest'ultimo ribadito da Ferri nello stesso anno davanti al Circolo giuridico romano: «L'uso delle perizie medico-legali è pure oggetto di tentativi di riforme più o meno plausibili, ma che non saranno efficaci se non quando al perito la giustizia penale chiederà se il delinquente è pazzo o epilettico o deficiente o istintivo e via dicendo, senza domandargli però se è anche moralmente responsabile o semi-responsabile, con gli ingredienti empirici della «coscienza o libertà dei propri atti»<sup>87</sup>.

In effetti a leggere i quesiti rivolti ai periti si trovavano frammiste infermità e irresponsabilità o si arrivava a domandare al perito di pronunciarsi sull'imputabilità, come ben mostra il seguente quesito: «Se queste (condizioni non normali di mente) fossero tali da renderlo non imputabile che parzialmente e non escludere affatto l'imputabilità»<sup>88</sup>. Per inciso, questa richiesta ai periti sovente rimane tuttora ed è ragione di critica e oggetto di dibattito da parte degli stessi odierni esponenti delle scienze forensi<sup>89</sup>.

Da un lato, quindi, erano gli stessi giudici a non aver ben chiari i confini dell'intervento peritale, dall'altro è indubbio che i periti non si ritraevano dalla

---

<sup>86</sup> Intervento di Enrico Ferri in Parlamento del 22 maggio 1912 cit., p. 19658 e p. 19659. Su questo intervento si propone una lettura in linea con l'intenzione di (ri)appropriarsi come giuristi del giudizio sull'uomo delinquente. L'intervento è ricordato anche da Rotondo, che ne dà un'interpretazione diversa, trovando queste parole di Ferri «inverosimili» perché «in poche battute si liquidava tutto lo sforzo della 'nuova scuola' per presentarsi competente a discutere non solo della pazzia, ma del comportamento deviante in generale e quindi della possibilità di orientare le scelte più significative in tema di politica e tecnica penale», F. Rotondo, *Un dibattito per l'egemonia*, cit., p. 171.

<sup>87</sup> E. Ferri, *La giustizia nel secolo ventesimo*, conferenza al Circolo Giuridico di Roma (28 gennaio 1912), in Id., *Difese penali. Studi di giurisprudenza penale. Arringhe civili*, III ed. riveduta ed aumentata, Torino 1925, III, p. 354.

<sup>88</sup> Riportato da F. Rotondo, *Un dibattito per l'egemonia*, cit., p. 163.

<sup>89</sup> Si vedano le analisi e le proposte di G. Ponti-I. Merzagora, *Giustizia e psichiatria*, cit.; cfr. anche M. T. Collica, *La crisi del concetto di autore "non imputabile" pericoloso*, in [www.penalecon-temporaneo.it](http://www.penalecon-temporaneo.it), 2012, in particolare pp. 6-10.

possibilità di costruirsi nel processo un ruolo irrinunciabile<sup>90</sup>. A fronte di ciò, la soluzione di Ferri, all'interno del processo misto che si andava ridisegnando nel codice in elaborazione, non stava quindi nel negare la presenza pubblica delle perizie. Si trattava piuttosto di delimitare con precisione le competenze della scienza e quelle del diritto, lasciando a quest'ultimo il compito di decidere in ordine alla responsabilità: «sono poi le parti, Pubblico Ministero e difensori, che discuteranno dopo se, date quelle conclusioni della perizia, ne derivi la conseguenza della responsabilità o della irresponsabilità»<sup>91</sup>. L'ideale rimaneva quello di un giudice competente nella scienza oltre che nel diritto ma pur sempre un giurista. Semmai il dialogo si doveva restringere ai sapienti, giuristi e scienziati, espungendo elementi di disturbo come la giuria e con essa, secondo Garofalo, anche la dimensione pubblica del processo che non doveva partecipare a questo dialogo.

L'impressione che entrambi volessero dare dei confini all'intervento peritale è, inoltre, confermata dalla considerazione che riservavano all'ipotesi del giurì tecnico. L'idea di demandare in via esclusiva ai periti il giudizio sulla responsabilità era stata prospettata da Francesco Carrara – e prima di lui prima dell'Unità dal medico e parlamentare piemontese Giovanni Stefano Bonacossa<sup>92</sup> – e trovava la sponda anche da parte di medici positivisti interessati a definire la competenza esclusiva dei periti sulle questioni dell'imputabilità<sup>93</sup>. Come si vedrà a breve, proprio questa delimitazione netta tra ambito del giuridico e ambito scientifico non trovava però consenso unanime tra i medici e neppure tra i giuristi. Non solo «classici» come Luigi Lucchini ma anche positivisti non gradivano una tale soluzione<sup>94</sup>.

Ferri ammetteva l'utilità dell'istituzione nella fase istruttoria di uno o di più periti «giudiziari permanenti» raccolti in collegio ma quest'ultimo doveva limitarsi a fornire i «dati scientifici» risultanti dalle scienze («biologia, psicologia e psicopatologia criminale»)<sup>95</sup>. Quando vi fossero state posizioni contrastanti e inconciliabili tra gli esperti, queste dovevano essere risolte da una «commissione

<sup>90</sup> M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., pp. 329-331 e *passim*.

<sup>91</sup> Intervento di Enrico Ferri in Parlamento del 22 maggio 1912 cit., p. 19659.

<sup>92</sup> S. Baral, *Un frenologo in tribunale. Nota su una ricerca su un caso italiano*, in «Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine», sous la direction de Hélène Ménard et Marc Renneville, dossier pubblicato in <https://journals.openedition.org/criminocorpus/3283>.

<sup>93</sup> F. Rotondo, *Un dibattito per l'egemonia*, cit., pp. 145-146.

<sup>94</sup> Ivi, pp. 146 e *passim*. Cfr. anche M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., in particolare pp. 332-33.

<sup>95</sup> E. Ferri, *Sociologia*, cit., p. 629 Cfr. Sul dibattito su questo tipo di giurì M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., pp. 333-334.

scientifici»<sup>96</sup> in modo da formulare un'unica risposta ai giudici istruttori e poi di merito. Non era tanto la possibilità di un dibattito tra scienziati a preoccupare ma la mancanza di una lettura univoca a conclusione di questa discussione: «il dissenso scientifico, specialmente nei casi più controversi e non ancora ben definiti di psichiatria o d'altro, non si può evitare ed è anzi utile che vi sia: ma esso deve esistere solo nello studio preparatorio, ma non nel voto stesso dei periti»<sup>97</sup>.

Per Garofalo il giurì tecnico poteva essere utile in caso di «manifestazione della pazzia» e avrebbe dato «maggiori garanzie di qualsiasi tribunale» ma doveva esplicitarsi a precise condizioni. Da convocarsi d'ufficio o su domanda della difesa ma a discrezionalità del magistrato «purché quegli ne riconosca l'utilità», doveva inoltre limitarsi «alla definizione del punto controverso» e solo in rapporto ad esso il responso sarebbe stato «inoppugnabile»<sup>98</sup>.

Le soluzioni sono parzialmente diverse nel progetto di riforma scritto da Garofalo con Luigi Carelli. Qui gli autori sceglievano di non prescindere dalla impostazione ancora classica configurata nelle battute finali del codice Zanardelli, anche se – come si vedrà di seguito – non si rinunciava a innesti positivisti per neutralizzare il reo. Preso atto che si sarebbe richiesta nel nuovo codice la coscienza dei propri atti si precisava che l'intervento dei periti doveva esservi quando, sulla scorta di elementi desumibili da diverse fonti (interrogatorio, precedenti, famiglia, speciali circostanze «od *altrimenti*») «vi si ha ragione di supporre che non era sano di mente quando ha commesso il fatto, od è affetto da epilessia od isteria», le «due *grandi nevrosi* che più frequentemente si riscontrano»<sup>99</sup>. Con ciò proponendo una versione più restrittiva dell'art. 236 cpp 1865 che richiedeva invece un generico dubbio per accedere alla perizia<sup>100</sup>. «In ogni caso [i periti] diranno, se la diagnosi dell'imputato faccia prevedere la probabile ripetizione dei medesimi fatti»<sup>101</sup> e dunque saranno chiamati a quel giudizio prognostico così caro ai positivisti. La preoccupazione era comunque quella di assicurare un trattamento o giuridico o medico in grado di assicurare la difesa sociale. Nella spiegazione al progetto si specificava che «il ravvisare tracce di una grande nevrosi [...] non deve necessariamente condurre ad una dichiarazione di irresponsabilità o di responsabilità limitata», potendo essere possibile il

<sup>96</sup> Una commissione scientifica con questo ruolo era stata proposta da Arrigo Tamassia, F. Rotondo, *Un dibattito per l'egemonia*, cit., p. 153.

<sup>97</sup> E. Ferri, *Sociologia*, cit., p. 630.

<sup>98</sup> R. Garofalo, *Criminologia*, cit., p. 374.

<sup>99</sup> R. Garofalo-L. Carelli, *Riforma della procedura penale. Progetto di un nuovo codice*, Torino 1889, pp. CCXIX e art. 295. Così anche nel 1891 in R. Garofalo, *Le perizie psichiatriche*, cit., p. 578.

<sup>100</sup> A proposito di tale dubbio M.N. Miletta, *La follia nel processo*, cit., pp. 331-332.

<sup>101</sup> Art. 300, ultimo comma.

compimento del delitto «nell'intervallo di due accessi». Una uguale sottrazione all'irresponsabilità si poteva dare nel caso di «analogia sostenuta da Lombroso fra la pazzia morale e l'epilessia». In questo caso la pazzia morale, «esagerazione de' caratteri della criminalità *innata* od *istintiva*», non eliminava affatto la coscienza dei propri atti<sup>102</sup>. Con ciò si cercava di assicurare la punibilità del delinquente, ma anche così non ottenendo i due autori si premuravano di sottolineare che il manicomio avrebbe potuto «tutelare la società al pari dell'ergastolo e meglio delle pene temporanee»<sup>103</sup>.

### 7. *L'anomalia tra verità e verosimiglianza*

Dunque, nell'opzione positivista, la scienza doveva essere presente nel processo ma con spazi e interventi mirati, mentre si affidava ai giuristi – come si vedrà anche a breve – la gestione complessiva del processo e del delinquente.

Se si vanno a guardare gli interventi che Ferri e Garofalo elaborarono in rapporto alla normativa vigente, che rimaneva ancorata alla valutazione del libero arbitrio e alla riconferma del processo misto con il codice del 1913, appare costante l'idea che fosse necessario circostanziare il ruolo dei periti del processo.

Qui si può inserire un ulteriore ambito di considerazioni prendendo spunto dalle osservazioni già anticipate del Dottor Ry.. Si chiedeva, infatti, il giornalista del *Corriere* come potesse una mera probabilità sull'incidenza dell'ereditarietà nelle neuropatie divenire «determinazione», cioè certezza di una tale influenza. Negli articoli, più in generale, il giornalista poneva in forse che le acquisizioni della scienza medica potessero rispondere all'esigenza di verità posta dal delitto. Secondo l'art. 298 cpp del 1865 i periti non dovevano «avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità», compito delicatissimo soprattutto nelle perizie psichiatriche e, per quel che qui interessa, caricato dall'aspettativa del diritto e della pubblica opinione di ottenere dalla scienza la spiegazione univoca del perché del delitto. Il giornalista poneva dunque l'attenzione sul legame tra i risultati della scienza e gli esiti del giudizio penale.

Traslando sul piano giuridico la domanda del Dottor Ry. ci si può chiedere quale grado di certezza dovesse avere la lettura dell'uomo per fondare un giudizio penale, quale grado di verità potesse ritenersi sufficiente per arrivare a un provvedimento restrittivo.

Nella proposta di Ferri e Garofalo, come si è visto più sopra, l'intervento

<sup>102</sup> R. Garofalo-L. Carelli, *Riforma della procedura penale*, cit., p. CCXXII, così riconfermato in R. Garofalo, *Le perizie psichiatriche*, cit., p. 579.

<sup>103</sup> R. Garofalo-L. Carelli, *Riforma della procedura penale*, cit., pp. CCXXII-CCXXIII.

peritale non sempre era necessario. Dovevano essere i giudici ad assumere nella generalità dei casi il compito di definire la categoria antropologica del delinquente. Ciò a fronte di una legislazione positivista non di dettaglio ma generale<sup>104</sup> che lasciasse un certo «arbitrio» e «maggiore libertà» al giudice<sup>105</sup>, pur mantenendo una cornice di separazione dei poteri<sup>106</sup>. Secondo Ferri, in capo al giudice doveva riconoscersi «più ampie facoltà di indagini e di apprezzamenti» bilanciate non tanto dalla minuziosità della normativa codicistica ma dalle sue «adeguate cognizioni tecniche» e dal rispetto delle norme procedurali<sup>107</sup>. Ancora più esplicito Garofalo il quale, per decretare il grado della temibilità del reo da cui far discendere il tipo di reazione penale, si accontentava di «una induzione sperimentale di una certezza approssimativa», «una previsione fondata sull'esame di diverse probabilità, un risultato della osservazione dei fatti»<sup>108</sup>. Ancora, per destinare una serie di rei (autori di reati contro la salute o di attentati al pudore e alcoolisti) alla terribile realtà del manicomio criminale era sufficiente la presunzione – e non la certezza – che questi fossero affetti da imbecillità morale o fossero espressione di delinquenza istintiva, presunzione poi da verificare nello stesso manicomio<sup>109</sup>. Nel progetto Garofalo-Carelli si prevedeva che il perito psichiatra dovesse «in ogni caso dire se sia prevedibile la ripetizione»

<sup>104</sup> R. Garofalo, *Ciò che dovrebbe essere un giudizio penale*, in «Archivio di psichiatria», 1882, pp. 87-88; Id., *Criminologia*, cit., p. 298; E. Ferri, *Sociologia*, cit., pp. 641-642; su questo aspetto E. D'Amico, *Andante ma non troppo*, cit., cap. III, par. 3.3.

<sup>105</sup> E. Ferri, *Sociologia*, cit., pp. 641-642; Id., *Principii di diritto criminale*, cit., p. 654. Cfr. anche M. Stronati, *Enrico Ferri*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, lettere e arti. Il contributo italiano alla storia del diritto. Ottava appendice: Diritto*, Roma 2012, p. 374.

<sup>106</sup> Ferri rifiutava una funzione *extra legem* del giudice e la recente concezione del diritto libero, C. Latini, *Storia di un giurista 'eretico'. Il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Napoli 2018, in particolare pp. 99-103; cfr. per l'ottica ancora liberale di Ferri e Garofalo, E. D'Amico, *Andante ma non troppo* cit., cap. III. Da ultimo, interessanti il rapporto temibilità/legalità e il ruolo del giudice «anche psicologo» nell'elaborazione di Giacomo Matteotti indagata da P. Passaniti, *Giacomo Matteotti e la recidiva. Una nuova idea di giustizia penale*, Milano 2022.

<sup>107</sup> E. Ferri, *Sociologia* cit., pp. 641-642; Id., *Funzione giuridica*, cit., pp. 445-446.

<sup>108</sup> R. Garofalo, *Criminologia*, cit., pp. 251, 449-450.

<sup>109</sup> Questo il passo: «Saranno custoditi in un manicomio criminale *a tempo indeterminato* gli autori di percosse, sevizie, ferimenti od altri atti nocivi alla salute che non siano provocati da un'ingiuria od ingiustizia dell'offeso, di stupro violento su bambini o persone inferme e i recidivi per la seconda volta in attentati al pudore, quando, per la precedenza di altri reati, per degenerazione ereditaria e per un insieme dei caratteri psichici ed antropologici spiccati, si possa *presumere* che il reo sia un *imbecille morale* o *delinquente istintivo*. Lo stesso trattamento avrà luogo per l'*impulsivo alcoolista*», ivi, pp. 449-450 (corsivi dell'autore).

del delitto<sup>110</sup>, un giudizio prognostico che non richiedeva la certezza e la cui utilizzabilità rimaneva nella discrezionalità del giudice.

D'altra parte, gli stessi scienziati, tra i quali Lombroso, ammettevano casi dubbi, delitti strani sproporzionati e atroci, che il sapere medico non sapeva ancora decifrare<sup>111</sup>. Non senza trepidazione e preoccupazione, ammetteva Tamassia, il perito si trovava a dare il proprio parere, «nel .. porgere quel *sì* o quel *no* che riconosce o nega la punibilità»<sup>112</sup>. Il deputato Silvio Venturi, durante la discussione in prima lettura del disegno di legge sui delinquenti recidivi meritevoli di deportazione, arrivava a considerare:

meritevoli di una speciale custodia, non soltanto coloro che delinquenti sono stati bollati da una condanna, ma pure altri individui che assolutamente sono *presunti delinquenti con enorme approssimazione* di giudizio. Vi sono fra questi gli alcoolisti, i vagabondi, gl'immorali, e certi inabili e refrattari alla società ed al lavoro sociale, dopo condanne avute e dopo altre prove d'incongruenza<sup>113</sup>.

Venturi era direttore del manicomio di Girifalco in Calabria, che il giornalista e scrittore Eugenio Scarfoglio, iniziatore in Italia del romanzo giudiziario e che aveva romanzato il caso Misdea, aveva definito essere notoriamente «un nido di pazzi»<sup>114</sup>.

Inclinare la bilancia sulla prevenzione finiva così per contrastare l'assetto oggettivistico che costituiva il fondamento teorico del positivismo. L'esito giudiziario non sembrava avere bisogno di verità<sup>115</sup> accontentandosi di una

<sup>110</sup> R. Garofalo-L. Carelli, *Riforma della procedura penale*, cit., p. CCXXIII.

<sup>111</sup> E che avrebbero voluto destinare ai manicomi criminali, F. Giancanelli, *Il medico, l'alienista*, cit., pp. 36-37.

<sup>112</sup> A. Tamassia, *Le perizie medico-legali*, cit., p. 408.

<sup>113</sup> Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - Legislatura XX - 2ª Sessione - Discussioni - 2ª Tornata dell'8 marzo 1899, p. 2731 (corsivo aggiunto).

<sup>114</sup> D. Palano, *Delinquenti nati*, cit., p. 62. A proposito del manicomio, così scriveva Scarfoglio nel suo *romanzo di Misdea*: «Girifalco, a chiunque sia una volta stato in Calabria, è notissimo come nido di pazzi. Nel suo manicomio s'accumula tutta la pazzia calabrese; nel suo territorio, alquanto pazzia si propaga dal manicomio [...] Qui, meglio che in qualunque altro luogo, appare evidente la connessione della follia col delitto, poiché qui più che altrove la perpetuazione delle malattie cerebrali per legge ereditaria, è evidente», E. Scarfoglio, *Il romanzo di Misdea*, a cura di M. Fausti, Firenze 2003, p. 31. A proposito del genere romanzo giudiziario A. Berrè, *Diritto, scienza e letteratura nell'Italia post-unitaria: il caso Misdea*, in «Between», III, 2 (2012), pp. 1-15.

<sup>115</sup> Sulle diverse considerazioni della verità giudiziaria cfr. M. Marmo-L. Musella (curr.), *La costruzione della verità giudiziaria*, cit.; il tema della verità rimane sempre attuale, sebbene ormai declinata secondo diverse prospettive, e ha una vasta bibliografia; uno sguardo ampio sulle riflessioni in tema di centralità della verità materiale in E. Amodio, *Verso una storia della giustizia*



dimensione del probabile. L'ambito del dubbio<sup>116</sup> – che oggi presiede costituzionalmente il giudizio penale<sup>117</sup> – al più poteva far accedere a un *non liquet* per Ferri, facendo rimanere aperta la possibilità di un nuovo giudizio<sup>118</sup>, ma non fu nemmeno contemplato da Garofalo, a eccezione di concessioni come quella di adottare nei casi dubbi di configurazione tipologica la formulazione meno grave, sulla base di una rilettura della massima *in dubio pro reo*<sup>119</sup>. Questa logica «probabilistica», *mutatis mutandis* già propria del processo inquisitorio<sup>120</sup>, finiva per incidere sull'intero sistema penale e si associava alla configurazione di un diritto penale a sua volta dai confini incerti. Il processo piegato a scopi preventivi poteva rinunciare a raggiungere la certezza sulla natura umana e poteva declinare la risposta punitiva con l'adattabilità necessaria ad affrontare le diverse forme di delinquenza.

## 8. In conclusione

Nel tema della perizia si intrecciano diversi piani che coinvolgono l'elaborazione teorica sia sostanziale sia processuale compiuta dal positivismo, la ricaduta di tali elaborazioni sulle aspettative dell'opinione pubblica, la loro effettiva incidenza nei processi, la distribuzione dei ruoli tra periti e giuristi.

---

*penale in età moderna e contemporanea*, in «Criminalia», 2010, pp. 11-21.

<sup>116</sup> Da ultimo *Il dubbio* cit.

<sup>117</sup> Si possono leggere le pagine di D. Pulitanò, *Il dubbio e il paradigma penalistico della certezza. Una ricognizione di problemi*, in *Il dubbio*, cit., pp. 211-226, per comprendere la distanza tra il ruolo garantista del dubbio oggi e la posizione di Garofalo; in tal senso un passo: «Oltre il ragionevole dubbio, è il criterio epistemologico ed etico dell'affermazione di responsabilità. Non è un principio meramente processuale, bensì il risvolto processuale del principio sostanziale di legalità. Accontentarsi di un accertamento 'probabilistico' significherebbe aprire la strada all'affermazione di responsabilità in casi in cui sia possibile "non esservi stato delitto nessuno" o l'imputato possa essere innocente. L'etica del dubbio, sottesa al paradigma cognitivo del garantismo, non è contro l'etica della verità: ne è la dimensione critica», p. 212. Peraltro, la dimensione del dubbio non è estranea nemmeno al diritto comune ved. E. Dezza, «*Sanctius est impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare*». *I dubbi del giudice e le risposte del giurista nel consilium I, 133 di Giasone del Maino*, in *Il dubbio*, cit., pp. 115-147.

<sup>118</sup> Così prevede Ferri nel '21, M. Vogliotti, «*Una lacrima nell'occhio della legge*». *Sul dubbio del giurista tra diritto e letteratura*, in *Il dubbio*, cit., p. 69; su *non liquet* e scuola positiva M.N. Miletta, *Ombre sull'innocenza. La formula dubitativa nel processo penale dell'Italia liberale*, in *Il dubbio*, cit., pp. 185-191.

<sup>119</sup> R. Garofalo, *Criminologia*, cit., pp. 298-299.

<sup>120</sup> Prendo l'espressione da G. Alessi, *Le contraddizioni del processo misto*, in M. Marmo-L. Musella (curr.), *La costruzione della verità*, cit., p. 38.

Rispondendo dunque alla prima delle domande con cui si è aperto questo studio (lo spazio riservato alla perizia), nella concretezza dei procedimenti penali la proposta positivista doveva confrontarsi sia con le titubanze della scienza e le aspettative di giustizia della pubblica opinione, colta e popolare, sia con le normative del codice del 1859 prima e del codice Zanardelli poi, che presupponevano il libero arbitrio e imponevano al giudice di muoversi in una cornice di legalità «classica». Profilo questo ben colto dal Dottor Ry., che arrivava a dubitare, nella particolarità della situazione, della utilità delle perizie e della loro capacità di raggiungere la verità. Ma anche gli stessi giuristi positivisti non erano troppo confidenti nella scienza o, quanto meno, non intendevano lasciare totalmente ai medici la gestione della criminalità. L'affermazione dell'anomalia della natura delinquenziale, la rivendicazione di basarsi sui fatti, la necessità di utilizzare un approccio scientifico non comportavano necessariamente cedere il campo agli scienziati. Anzi, sia in una dimensione prospettica sia in rapporto alla normativa vigente o in via di definizione, l'orientamento era quello di circoscrivere l'intervento dei periti in spazi precisi e che sostanzialmente riguardavano i casi più complessi di pazzia, epilessia e isteria, mentre nella generalità dei casi il riconoscimento dell'anomalia e della pericolosità doveva ricadere secondo la teorica di Ferri e Garofalo nella competenza del giudice e a quel punto le coordinate legali diventavano a maglie larghe. Il momento processuale non più ancillare<sup>121</sup> ma passaggio e concretizzazione del penale sostanziale.

Venendo così alla seconda domanda (il grado di verità da raggiungere sul reo), consolidata la posizione dei giuristi nel processo penale, sia Ferri sia Garofalo finivano per rivendicare margini di arbitrio e libertà in capo al giudice, facendo tornare di attualità parole che richiamavano il processo inquisitorio. Concentrare la perizia nella fase istruttoria poi, come nella proposta di Garofalo e non solo, allontanava lo sguardo del pubblico sulla gestione della giustizia. Nella preoccupazione di assicurare la difesa sociale si arrivava ad ammettere un giudizio di mera presunzione, un giudizio predittivo che non riteneva indispensabile arrivare alla certezza. In questo modo, peraltro, proponevano una complessità di rapporti tra decisione giudiziale e caratteri delle prove, che aveva

---

<sup>121</sup> Sulla concezione didattica ancillare del diritto processuale rispetto al penale sostanziale M.N. Miletto, *Dall'ancillarità alla separazione. La procedura penale nella scienza giuridica italiana tra Otto e Novecento*, in L. Foffani-R. Orlandi (cur.), *Diritto e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicativa*, Bologna 2016, pp. 5-55. Una riflessione d'oggi sul legame tra diritto sostanziale e sistema processuale in cui la «contaminazione» tra reato pena e riti fa assumere al momento processuale funzioni general e special preventive in F. Ruggieri, *Processo e sistema sanzionatorio: alla ricerca di una "nuova" relazione*, in «dpc. Diritto Penale Contemporaneo», *Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo con la storia*, (2017), pp. 89-97.

attraversato anche la stagione settecentesca<sup>122</sup>, e rinnovavano in modo non dicotomico i concetti di probabilità, certezza e verità.

La certezza invocata dal Dottor Ry. per le conclusioni della scienza non trovava una corrispondenza nelle prospettazioni degli stessi scienziati impegnati a spiegare il delitto e neppure in quelle dei fondatori del positivismo, che continuavano a vedere i giuristi come i protagonisti del processo rinnovato. Le proposte di Ferri e Garofalo finivano per allargare le maglie di un penale che si voleva flessibile, adattabile proprio grazie alle competenze scientifiche del giudice nella valutazione del singolo e della sua pericolosità. Una cornice penale dentro alla quale parole come arbitrio e libertà, riferite al giudice penale, potevano trovare una rinnovata ragion d'essere, una nuova legittimità. Mentre ai periti si chiedeva un voto univoco sulle forme patologiche più gravi, una solida base cui appoggiare il giudizio, per i giudici, che avrebbero dovuto affrontare direttamente la generalità dei casi, si sceglieva una duttilità dettata dalla preoccupazione di prevenire altri delitti. L'approssimazione di cui ci si contentava, seppure dedotta dai fatti, spostava la base del giudizio da un'osservazione scientifica in grado di offrire dati certi a una diversa osservazione secondo la quale era sufficiente una probabilità. Dunque, ci si poteva limitare alla verosimiglianza per destinare un soggetto a una (terribile) vita di esclusione dal vivere sociale. Si finiva così per concentrare nel giudice un potere enorme e si era disposti a rinunciare a raggiungere la verità sull'uomo pur di assicurare la difesa sociale. Ciò finiva per contraddire la stessa proposta positivista perché andava a contraddire la base naturalista, oggettiva e verificabile su cui si pretendeva di costruire un nuovo diritto penale. Dunque, quelle aspettative di verità, manifestate anche dal Dottor Ry., rimanevano deluse nel momento in cui non solo la scienza non era in grado di raggiungere una certezza sulla natura umana, ma anche i giuristi si ponevano nell'ottica di fare a meno di una tale certezza. I fondatori del positivismo, nel teorizzare l'ingresso delle scienze nel penale, prevedevano una ripartizione di ruoli tra giuristi e medici che non mirava a un'esclusiva in capo ai secondi sull'anomalia criminale e sulla pericolosità e che faceva tornare il giudice, rinnovato nelle conoscenze scientifiche, protagonista del processo.

Nella concretezza delle prassi, le letture mediche entravano nei processi e alimentavano le aspettative di comprendere il delitto, come mostra bene il Dottor Ry. La presenza dei periti non portava però a un esito sicuro. Talora gli esperti erano ascoltati talora no, talora erano rappresentanti illustri della scienza, talora medici non specializzati. Talora il ruolo peritale non era neppure affidato

---

<sup>122</sup> Si veda il quadro tracciato da Ettore Dezza e la posizione di Tommaso Nani per il quale va a coincidere la «summa probabilitas» con la «moralis evidentia» e la «moralis certitudo» (p. 67), E. Dezza, *Tommasi Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano 1992, in particolare pp. 57-77.

a figure mediche. La rilevanza di soggetti senza competenze o di medici senza specializzazione o di risposte scientifiche non precise oppure autoreferenziali non poteva che rappresentare un problema per una proposta riformista che pretendeva di basarsi sull'oggettività dei fatti e della natura. In tutto ciò, poi, non giovava certo la commistione tra anormalità e giudizio di responsabilità richiesto impropriamente ai periti. Questo contesto permetteva una pluralità non predeterminata di soggetti chiamati a esprimersi sullo stato mentale dell'imputato e con difficoltà (e non sempre) assicurava la certezza dell'esito dell'esame scientifico. A ciò Ferri e Garofalo reagivano riproponendo una centralità del giudice e limitando il campo della perizia. Le incertezze, però, non mancavano neppure nella scienza dotta e inquietavano alcuni periti e anche taluni osservatori come il Dottor Ry., a dispetto della sicurezza mostrata invece da Lombroso. In questo quadro, proprio l'accontentarsi della verosimiglianza, a scapito di certezza e verità e a tutto vantaggio della prevenzione dei delitti, poteva servire a superare le difficoltà evidenziate nella prassi, ma al contempo apriva a ulteriori profili di incertezza.